

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 agosto 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. (19G00105)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 93.

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. (19G00099)..... Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta e nomina del commissario straordinario. (19A05305)..... Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Co-goletto e nomina del commissario straordinario. (19A05306)..... Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2019.

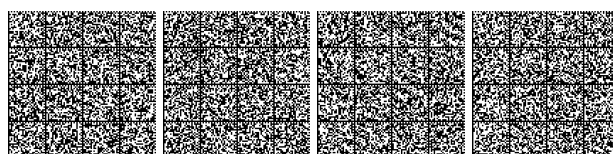
Scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise e nomina del commissario straordinario. (19A05307)..... Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Maierato e nomina del commissario straordinario. (19A05308) Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Mattinata. (19A05343)..... Pag. 42



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Scilla. (19A05340) Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano. (19A05341) Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Caivano. (19A05342) Pag. 46

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 agosto 2019.

Presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). (19A05309) . Pag. 48

DECRETO 9 agosto 2019.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2019. (19A05310) Pag. 49

Ministero della giustizia

DECRETO 18 luglio 2019.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Menfi (circondario di Sciacca) dall'elenco delle sedi mantenute. (19A05288) Pag. 51

DECRETO 18 luglio 2019.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Porto Torres (circondario di Sassari) dall'elenco delle sedi mantenute. (19A05289) Pag. 52

DECRETO 18 luglio 2019.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Manduria (circondario di Taranto) dall'elenco delle sedi mantenute. (19A05290) Pag. 54

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 luglio 2019.

Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. (19A05293) Pag. 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xalatan» (19A05297) Pag. 57

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Elocon» (19A05298). Pag. 58

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax» (19A05299). Pag. 58

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium» (19A05300) . Pag. 59

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Estinette» (19A05301) Pag. 59

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Fluconazolo Kabi», con conseguente modifica degli stampati. (19A05302) Pag. 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Teva» (19A05303) Pag. 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zarontin» (19A05304) Pag. 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia

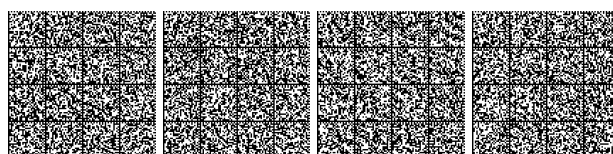
Nomina del conservatore del registro delle imprese (19A05292) Pag. 61

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (19A05296) Pag. 61

Ministero dello sviluppo economico

Avviso pubblico per la selezione di progetti per la sperimentazione e ricerca applicata da ammettere al finanziamento secondo quanto indicato nell'asse II del programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del piano investimenti per la diffusione della banda larga - Delibera CIPE n. 61/2018, lettera c), ai sensi del decreto del 26 marzo 2019 e successive modifiche ed integrazioni. (19A05291) . Pag. 61



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Art. 2.

Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia.

2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».

3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum.

4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'inse-

gnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.

6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Art. 3.

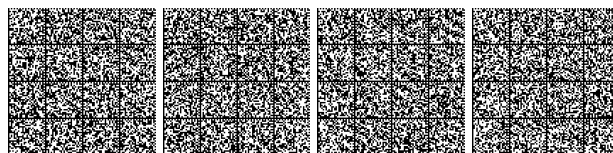
Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;



d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Art. 4.

Costituzione e cittadinanza

1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.

2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.

3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.

4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

Art. 5.

Educazione alla cittadinanza digitale

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti:

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;

b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;

c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;

d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;

e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;

f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;

g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta.

5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.

6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

7. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese.

Art. 6.

Formazione dei docenti

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020



è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al primo periodo.

2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.

Art. 7.

Scuola e famiglia

1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

Art. 8.

Scuola e territorio

1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo.

2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.

Art. 9.

Albo delle buone pratiche di educazione civica

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Albo delle buone pratiche di educazione civica.

2. Nell'Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione delle tematiche relative

all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

Art. 10.

Valorizzazione delle migliori esperienze

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.

Art. 11.

Relazione alle Camere

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunge l'ora di insegnamento di educazione civica.

Art. 12.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 682):

Presentato dal deputato MASSIMILIANO CAPITANIO ed altri il 1° giugno 2018.

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) in sede referente, il 13 settembre 2018, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro), XI (Lavoro) e Questioni regionali.



Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 24 e 30 gennaio 2019; il 5, 12 e 21 febbraio 2019; il 6 marzo 2019; il 2, 17 e 18 aprile 2019.

Esaminato in Aula il 29 e 30 aprile 2019 ed approvato in un Testo Unificato, con gli atti C. 734 (GELMINI ed altri), C. 916 (DADONE ed altri), C. 988 (BATTILOCCHIO ed altri), C. 1166 (TOCCAFONDI), C. 1182 (COMAROLI ed altri), C. 1425 (GELMINI), C. 1464 (MURA ed altri), C. 1465 (SCHULLIAN ed altri), C. 1480 (PELLA), C. 1485 (Iniziativa popolare), C. 1499 (FRASSINETTI ed altri), C. 1536 (NESCI ed altri), C. 1555 (LATTANZIO ed altri), C. 1576 (FUSACCHIA), C. 1696 (BRUNETTA ed altri) e C. 1709 (MISITI), il 2 maggio 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1264):

Assegnato alla 7^a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente, l'8 maggio 2019, con pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 2^a Commissione, in sede redigente, l'11, il 18 e 25 giugno 2019; il 2, 4 e 16 luglio 2019.

Nuovamente assegnato alla 7^a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente, il 23 luglio 2019.

Esaminato dalla 7^a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 24, 25 e 31 luglio 2019; il 1° agosto 2019.

Esaminato in Aula ed approvato il 1° agosto 2019.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario:

«Art. 18 (*Livelli essenziali dei percorsi*). — 1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'art. 1, comma 5, le regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

(*Omissis*).

b) l'acquisizione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191.

— Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230:

«Art. 1 (*Cittadinanza e Costituzione*). — 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— Si riportano l'art. 2, comma 4 e l'art. 17, comma 10, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario:

«Art. 2 (*Valutazione nel primo ciclo*). — (*Omissis*).

4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

(*Omissis*).».

«Art. 17 (*Prove di esame*). — (*Omissis*).

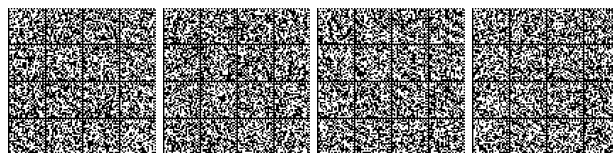
10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.».

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 2017, n. 127:

«Art. 3 (*Piano di azione integrato*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del



Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'art. 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Note all'art. 6:

— Si riporta l'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162:

«124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.»

Note all'art. 7:

— Si riporta l'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1998, n. 175:

«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). — 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.»

— Il testo degli articoli da 412 a 414 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), abrogati dalla presente legge, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1928, n. 167.

19G00105

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 93.

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 4, 27, 28 e 29;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 56;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, ed in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 52;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare, l'articolo 4-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2001, n. 235, recante Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2004, n. 98, recante Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2017, n. 107 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 75 del 29 gennaio 2019, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Segretariato generale del Ministero sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2018, recante Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2016, n. 45, recante Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree;

Tenuto conto che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sui decreti da adottare sulla base della medesima norma;

Ritenuto per esigenze di speditezza e celerità di non avvalersi di tale facoltà;

Informate le organizzazioni sindacali negli incontri del 28 maggio 2019 e del 12 giugno 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e attribuzioni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», persegue le finalità ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui all'articolo 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

Art. 2.

Organizzazione

1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, è articolato in dodici Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale.

2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti:

a) Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;

b) Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;

c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

d) Direzione generale per il commercio internazionale;

e) Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;

f) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;

g) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

h) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;

i) Direzione generale per le attività territoriali;

l) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;

m) Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale;

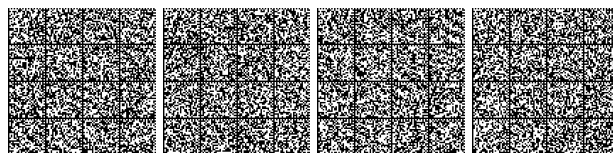
n) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.

3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa, anche con riferimento all'attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.

Art. 3.

Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.



2. Il Segretario generale può avvalersi di un vice Segretario generale, al quale è attribuito, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A del presente decreto, un incarico dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ai sensi dei commi 5-*bis* o 6, del medesimo articolo 19 ovvero, senza oneri aggiuntivi, anche ad un titolare di un incarico dirigenziale generale. Il vice Segretario generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario generale, nonché le altre funzioni eventualmente stabilite dal provvedimento di nomina. Il vice Segretario generale opera presso il Segretariato generale e si avvale degli uffici e del personale del Segretariato stesso, ferma restando l'esclusività dell'attività di coordinamento affidata al Segretario generale per garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa del Ministero.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Segretario generale:

a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attività del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonché all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunità sia all'interno che nei confronti delle categorie nei confronti dei quali ricadono le politiche del Ministero;

b) coordina le Direzioni generali competenti, ai fini dell'assunzione delle determinazioni sugli interventi di carattere trasversale anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali;

c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione, e degli Enti vigilati, partecipati o controllati;

d) coordina le attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di valutazione;

e) coordina le attività istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di *performance*, anche avvalendosi della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;

f) sviluppa la programmazione delle attività e dei processi, l'integrazione funzionale tra le Direzioni generali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più strutture operative;

g) informa il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi, anche internazionali, affrontati dalle Direzioni generali, fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

h) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, i rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale ed internazionale e con gli organi dell'Unione europea;

i) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, le attività del Ministero che abbiano rilievo internazionale ed europeo;

l) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le azioni del Ministero in materia statistica;

m) assicura il collegamento funzionale con l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

n) predispone e cura gli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;

o) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarità dei centri di responsabilità amministrativa, l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza *ad interim* dei medesimi centri di responsabilità, al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa delle Direzioni generali;

p) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi comunitari di cui è titolare il Ministero;

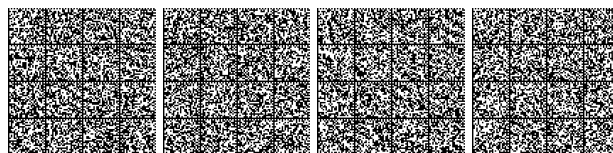
q) promuove e assicura il monitoraggio e la verifica dei risultati degli enti e società vigilati e partecipati dal Ministero con modalità che consentano la piena conoscenza delle attività svolte dagli enti e dalle società stesse;

r) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, le attività di vigilanza, nei confronti della società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Gestore servizi energetici - GSE S.p.a. energetici;

s) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, le attività di vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito, sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, su Fondazione Valore Italia fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

t) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, funzioni di vigilanza sui seguenti enti: Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, Fondazione Ugo Bordoni;

u) promuove e coordina le attività di vigilanza, delle Direzioni generali competenti, sull'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA) su Unioncamere, sul Consorzio



Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016;

v) assicura il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

z) assicura il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in coordinamento con la competente Direzione generale di cui all'articolo 15;

aa) assicura la risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio dei procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali ne sollecita l'attività e propone al Ministro, tra i direttori generali del Ministero, la nomina del titolare del potere sostitutivo;

bb) coordina le attività delle Direzioni generali competenti per le comunicazioni in materia di antiriciclaggio e per le comunicazioni ed informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231.

4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Segretario generale può disporre accertamenti ispettivi avvalendosi di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate.

Art. 4.

Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese

1. La Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione, la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilità ambientale;

b) elaborazione e attuazione delle politiche per la finanza d'impresa;

c) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; valutazione degli impatti delle politiche industriali; gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia;

d) azioni di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e pubblici che attuano programmi e interventi per lo sviluppo della competitività delle imprese anche in coordinamento con le politiche territoriali;

e) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate in coordinamento con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese; gestione dei dossier di politica industriale, ricerca ed innovazione all'esame del Consiglio Competitività della UE; Aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ed attività relative al sistema di notifica elettronica; individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti e coordinamento con i livelli regionali;

f) partecipazione ai processi e attuazione delle politiche industriali internazionali bilaterali e multilaterali extra UE, al Patto Atlantico, in sede Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e altri organismi internazionali;

g) attività del Punto di contatto nazionale (P.C.N.) per l'attuazione della Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le multinazionali in materia di condotta d'impresa responsabile e attività connesse in materia di responsabilità sociale d'impresa;

h) definizione delle politiche industriali relative allo spazio, all'aerospazio e alla ricerca aerospaziale; cura della partecipazione del Ministero in organismi nazionali, europei ed internazionali competenti in materia;

i) attuazione delle politiche e dei programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi; azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;

l) elaborazione e attuazione delle politiche per la nascita e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative; gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera s); supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180;

m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali strategici per l'economia nazionale;

n) attuazione delle politiche e interventi per le industrie alimentari, per il *made in Italy*, per le imprese creative, per la mobilità sostenibile, per i settori di base e per i settori ad alto contenuto tecnologico;

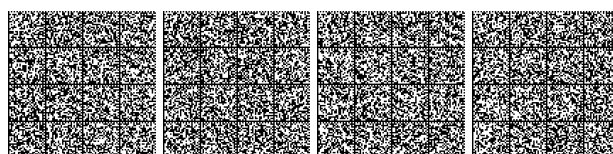
o) elaborazione ed attuazione di norme di settore e in materia di etichettatura alimentare in sede nazionale, dell'Unione europea e internazionale;

p) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo e rapporti con gli Organismi europei ed internazionali, tra cui l'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione cooperativa, in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale;

q) crisi d'impresa; gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

r) funzioni relative alla Struttura per le crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296;

s) gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;



t) gestione degli interventi relativi alle politiche industriali in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia e dell'industria aerospaziale;

u) elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti i regolamenti interni e le delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera s).

2. Presso la Direzione generale operano:

a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

b) il Comitato di sorveglianza del Piano space economy, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017, emanato ai sensi della direttiva del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno in materia di attuazione della «Strategia nazionale di specializzazione intelligente», adottata il 10 maggio 2017;

c) la Commissione per il rilascio o la revoca delle autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;

d) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188;

e) il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

f) il Comitato di cui all'articolo 26-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

g) il Punto di contatto nazionale per l'attuazione della Dichiarazione OCSE per le imprese multinazionali di cui all'articolo 39, legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Art. 5.

Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi

1. La Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche per la lotta alla contraffazione e raccordo con gli altri soggetti istituzionali interessati alla materia, anche a livello internazionale;

b) attività di segreteria del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'*italian sounding*;

c) gestione delle attività di assistenza e supporto all'utenza in materia di contrasto alla contraffazione; assistenza e supporto alle imprese all'estero;

d) attività di studio e analisi del fenomeno della contraffazione e predisposizione di rapporti sull'andamento dello stesso, monitoraggio dei sistemi e metodi anticontraffazione;

e) attività di comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione; gestione dei servizi all'utenza;

f) interventi e azioni per la promozione e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale; azioni di avvicinamento tra il mondo della ricerca ed il mondo delle imprese; politiche per la promozione della proprietà industriale e per la lotta alla contraffazione;

g) relazioni con istituzioni e organismi europei ed internazionali in materia di proprietà industriale;

h) attività di esame, concessione dei brevetti nazionali (invenzioni e modelli di utilità), di convalida dei brevetti europei e gestione delle domande internazionali di brevetto;

i) attività di esame, registrazione dei disegni e modelli;

l) attività di esame, registrazione dei marchi nazionali ed internazionali;

m) gestione del procedimento di opposizione alla registrazione dei marchi;

n) gestione dei procedimenti di nullità e decadenza; affari amministrativi dei titoli brevettuali; attività di segreteria della Commissione ricorsi;

o) ideazione, definizione e gestione di nuovi strumenti per favorire l'accesso al sistema della proprietà industriale da parte delle imprese, in particolare delle start-up e di quelle di piccola e media dimensione, nonché interventi per agevolare la realizzazione della fase di prototipazione (*proof of concept*) al fine di agevolare il processo di trasferimento di invenzioni al sistema delle imprese;

p) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati, in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;

q) attività di stralcio inerente alla soppressione della Fondazione Valore Italia, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera s).

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi è posto alle dirette dipendenze del direttore generale che lo rappresenta all'esterno.

Art. 6.

Direzione generale per gli incentivi alle imprese

1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;

b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire l'accesso al credito;

c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonché di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;

d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitività delle imprese;



e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione;

f) gestione di programmi e interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitività ed al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa e non complessa di rilevanza nazionale;

g) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;

h) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone franche urbane (ZFU);

i) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttività delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici;

l) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro;

m) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle società cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in società di promozione e sviluppo delle società cooperative in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sistema camerale;

n) gestione degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri, in coordinamento con la Direzione generale per il commercio internazionale;

o) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;

p) esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarità del Ministero;

q) supporto, nelle materie di competenza, alle attività inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;

r) attività finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed europea per le misure di competenza e tenuta del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

s) attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;

t) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all'articolo 1, della legge

7 agosto 1997, n. 266, e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;

u) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

v) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;

z) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese;

aa) controlli e ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni, anche avvalendosi del personale degli ispettorati territoriali in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali.

2. Presso la Direzione generale opera il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434.

Art. 7.

Direzione generale per il commercio internazionale

1. La Direzione generale per il commercio internazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione di indirizzi e negoziazione delle proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea, recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

b) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;

c) attività funzionali all'accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri;

d) attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti *antidumping*, anti sovvenzione, clausole di salvaguardia);

e) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e della *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), nonché rapporti con le altre istituzioni economiche e finanziarie internazionali per gli ambiti di competenza;

f) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione;



g) attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993»;

h) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di promozione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo; programmazione e gestione dell'attività di promozione straordinaria del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 30 della legge n. 164/2014;

i) supporto tecnico alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 18-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; segreteria tecnica della V Commissione permanente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

l) esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relative all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t) del presente decreto;

m) organizzazione e coordinamento delle missioni di sistema e per la promozione degli scambi commerciali;

n) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi organismi e meccanismi, quali tavoli e *business forum*, bilaterali di consultazione intergovernativa;

o) azioni a tutela del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale;

p) partecipazione alla gestione ed alla divulgazione dei programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;

q) raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche;

r) gestione delle attività e dei progetti di facilitazione del commercio internazionale, anche attraverso l'indirizzo del Comitato nazionale sulla *Trade Facilitation* presieduto dal direttore generale;

s) stipula e gestione di accordi ed intese per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale con: regioni, anche tramite il coordinamento dell'attività degli Sportelli regionali di cui alla legge 31 marzo 2005, n. 56; associazioni ed enti pubblici e privati rappresentativi di categorie, di sistemi, di *cluster* o di filiere, di università e parchi scientifici e tecnologici;

t) crediti all'esportazione e relative attività di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale; rapporti con la società per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE S.p.a.);

u) rapporti con la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.a.) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni; gestione ed attività di indirizzo e controllo del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, dei Fondi di *Venture Capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

v) elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che a vario titolo operano nel commercio estero, anche avvalendosi degli strumenti finanziari istituiti dall'Unione europea;

z) attività funzionale alla facilitazione dell'attrazione di investimenti esteri diretti in Italia e di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero;

aa) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;

bb) supporto al Ministro per la partecipazione al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

2. Presso la Direzione generale operano:

a) il Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

b) il Comitato di coordinamento dell'attività in materia dell'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

3. Il direttore generale, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico:

a) presiede il Comitato di indirizzo e rendicontazione per l'amministrazione del Fondo unico di *Venture Capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) presiede il Comitato agevolazioni per quanto concerne i Fondi di cui alla legge n. 394 del 1981 e alla legge n. 295 del 1973;

c) è membro del Comitato di monitoraggio del fondo a copertura delle garanzie dello Stato del portafoglio SACE istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014;

d) è membro del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

e) è membro del Comitato della politica commerciale, di cui all'articolo 207, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in qualità di rappresentante titolare.



Art. 8.

Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

1. La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attuazione e monitoraggio del Piano nazionale integrato energia e clima in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, definizione della tempistica attuativa per le misure di decarbonizzazione, inclusa la programmazione del *phase out* della produzione di energia elettrica dal carbone; programmi, sviluppo dei piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;

b) promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori di impiego e definizione di sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; definizione degli strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica; attività in materia di etichettatura energetica in coordinamento con la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;

c) definizione di piani, strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti e dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato; autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, di competenza del Ministero sviluppo economico;

d) sviluppo di programmi sulla mobilità sostenibile, quali mobilità elettrica e altri carburanti alternativi, biometano, idrogeno, sviluppo dell'uso del gas naturale liquefatto-GNL nei trasporti marittimi e terrestri pesanti, in raccordo per i profili di relativa competenza con la Direzione generale di cui all'articolo 4; razionalizzazione e adeguamento della rete di distribuzione carburanti alle esigenze della mobilità sostenibile;

e) promozione dell'utilizzo del GNL e dell'idrogeno, anche per usi industriali, e dell'offerta dei servizi all'utenza;

f) elaborazione di indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento dei mercati elettrico e del gas, promozione della concorrenza e promozione del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e del mercato dei prodotti petroliferi;

g) monitoraggio prezzi all'ingrosso e sul mercato *retail*, sviluppo della concorrenza dei mercati energetici anche ai fini della competitività dei settori industriali; strumenti di tutela dei consumatori e di contrasto alla povertà energetica; analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione di accordi con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza;

h) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore;

i) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie di competenza della Direzione, con le società: Gestore dei mercati energetici - GME S.p.a., Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., Acquirente unico S.p.a., Società gestione impianti nucleari - SO.G.I.N. S.p.a. limitatamente alle attività di *decommissioning*, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera r);

l) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari;

m) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla formazione delle risorse umane;

n) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;

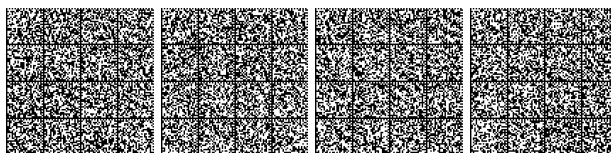
o) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi previa istruttoria tecnica della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; redazione e attuazione in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilità delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi;

p) ufficio unico per gli espropri in materia di energia;

q) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori;

r) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della Direzione in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza.

2. Presso la Direzione generale operano la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite alla Direzione medesima, nonché, nelle materie di competenza, a quelle attribuite alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti costituito ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e la sezione c) della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.



Art. 9.

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

1. La Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima, in coordinamento con Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, allo sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e alla ricerca nel settore energetico, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale;

b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia di competenza statale;

c) sicurezza degli approvvigionamenti; infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia; protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche;

d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione coordinamento piani sicurezza energetici con altri Stati membri; piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;

e) stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di accumulo dell'energia;

f) impianti strategici di lavorazione e deposito, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL);

g) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore;

h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo di nuove tecnologie - ENEA, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, e le società, Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., Acquirente unico S.p.a. per le materie di competenza, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettere t) e r);

i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;

l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie;

m) rappresentanza e partecipazione alle attività dell'Unione europea e degli organismi comunitari; notifica aiuti di Stato e procedure di infrazione comunitaria per

le materie dell'energia e delle materie prime in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica; rapporti con l'Unione Europea; partecipazione al processo di formazione della normativa comunitaria e suo recepimento, in collaborazione con le unità competenti della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;

n) definizione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica per le materie di competenza; relazioni con le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della Direzione; rapporti multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e delle materie prime; rapporti e collaborazioni con altri Stati nel settore energetico, e per la promozione di tecnologie energetiche italiane all'estero;

o) elaborazione e monitoraggio del Piano per la ricerca di sistema del settore elettrico; partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca e di sviluppo e promozione, anche all'estero, di nuove tecnologie per la transizione energetica (*Mission Innovation, Clean Energy Ministerial*);

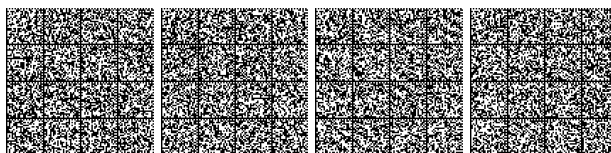
p) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; gestione degli accordi per la sicurezza, per la ricerca, per le materie prime attuati con accordi con università ed enti; programmi per il *decommissioning* degli impianti e il loro riuso per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione ai processi di pianificazione dell'uso del mare;

q) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare; programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attività ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;

r) istruttorie tecniche ai fini del rilascio dei titoli minerari per idrocarburi da parte della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica; normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria;

s) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione.

2. Presso la Direzione generale opera, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, il Comitato per l'emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, per le sue sezioni a) e b), e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2016, ha sede il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.



Art. 10.

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

1. La Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

b) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;

c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;

d) controllo delle emissioni radioelettriche, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali; partecipazione al sistema di controllo internazionale delle emissioni radioelettriche;

e) omologazione degli apparati esclusi dalla direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

f) autorità di sorveglianza del mercato ed accreditamento dei relativi laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;

g) autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE, e concerto per le autorizzazioni ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e correlati rapporti con Accredia; rapporti con la Commissione europea per il *Mutual Recognition Agreement* (MRA) per Paesi terzi;

h) attività, quale amministrazione competente, relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

i) disciplina tecnica inerente all'esercizio degli impianti radio di comunicazione elettronica delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili non iscritti al Registro aeronautico nazionale, nonché rapporti con il Ministero delle infrastrutture e trasporti;

l) gestione del centro di calcolo per il coordinamento e la pianificazione delle frequenze. Condivisione del Registro nazionale delle frequenze con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radio-diffusione e postali;

m) attività relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t);

n) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, delle reti di nuova generazione, della qualità del servizio, della sicurezza informatica e della tutela delle comunicazioni, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;

o) partecipazione, anche in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di cooperazione e di ricerca nazionali, europei e internazionali, nonché in sinergia con enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese;

p) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione, per la qualità e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, europei ed internazionali;

q) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;

r) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; *Internet Governance*; attuazione e coordinamento di tavoli tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali sul tema;

s) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore, con oneri a carico dei committenti;

t) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati nonché negli altri settori di competenza del Ministero;

u) certificazioni e rapporti di prova per la conformità di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica a norme nazionali, europee ed internazionali; Organismo notificato ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128;

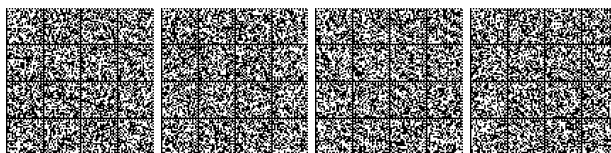
v) sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (organismo di certificazione OCSI) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003 (Centro di valutazione – CE.VA); sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (Centro di valutazione e certificazione nazionale) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017; tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni;

z) valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, identificazione degli standard e delle misure di qualità;

aa) attività relative alla metrologia e alla sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;

bb) attività di formazione tecnico-scientifica, attraverso l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione per il personale del Ministero, della pubblica amministrazione e per il sistema delle imprese, in conto terzi;

cc) consulenze e collaborazioni tecniche nelle materie di propria competenza rivolte a soggetti pubblici e al sistema delle imprese, in conto terzi;



dd) attività relative allo svolgimento delle funzioni di Autorità NIS (*Network and Information Security*) per il Ministero nei settori dell'energia e delle infrastrutture digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cd. *Direttiva NIS*);

ee) attività di vilanza sul rispetto degli obblighi di sicurezza ed integrità delle reti posti a carico dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica.

2. Presso la Direzione generale opera la Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

3. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è posto alle dirette dipendenze del Direttore generale che lo rappresenta all'esterno.

Art. 11.

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo ed internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

b) predisposizione della disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

c) attività finalizzate all'affidamento del servizio universale, sulla base dell'analisi effettuata dall'Autorità di regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da *a)* ad *f)* e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma, nonché alla regolazione dei rapporti con il fornitore del servizio universale;

d) rilascio di licenze ed autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi da acquisire al bilancio dello Stato;

e) rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni finalizzati all'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f)* ed all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

f) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio postale universale;

g) attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia, e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;

h) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, anche in occasione di eventi speciali e di mani-

festazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, tenuta del registro degli operatori, in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali;

i) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

l) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dalla Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

m) determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e di contributi inerenti l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

n) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

o) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

p) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti la sicurezza e l'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

q) individuazione delle frequenze ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, in coordinamento con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

r) gestione del Registro nazionale delle frequenze, in condivisione con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

s) stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

t) gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

u) disciplina e gestione amministrativa del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).

2. Presso la Direzione generale opera il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.



Art. 12.

Direzione generale per le attività territoriali

1. La Direzione generale per le attività territoriali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle attività di call center ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;

b) modifiche, compatibilizzazione e ottimizzazione di impianti radiofonici in analogico in concessione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; verifiche tecniche sugli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazione elettronica e rilascio del relativo parere alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; collaborazione con le Autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico per quanto di competenza;

c) vigilanza, controllo e relative sanzioni, anche su disposizione dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, per la tutela e protezione delle comunicazioni elettroniche dei servizi aeronautici, dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110 e della vigente normativa;

d) collaborazione con le altre amministrazioni competenti per la tutela delle comunicazioni elettroniche durante le manifestazioni pubbliche;

e) vigilanza, controllo e relative sanzioni sui sistemi di rete, sugli apparati e prodotti interconnessi e collegati alle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private previsti dal decreto legislativo n. 259 del 2003; individuazione e rimozione delle interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione sonora e televisiva;

f) monitoraggio con sistemi elettronici fissi e mobili del corretto utilizzo dello spettro radioelettrico, anche in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

g) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni agli impianti di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni a bordo delle navi e degli aeromobili civili non iscritti al Registro aeronautico nazionale (RAN) ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rilascio dei relativi certificati e titoli abilitativi;

h) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni a bordo delle navi degli impianti radio destinati alla salvaguardia della vita umana in mare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

i) rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e allo spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 259 del 2003; vigilanza ispettiva e di controllo sulle interferen-

ze tra impianti, condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate e reti di comunicazione elettronica; partecipazione alle Conferenze dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

l) verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli Istituti di vigilanza privata di cui all'Allegato E) del decreto del Ministero dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269 in coordinamento con il Ministero dell'interno;

m) prestazioni eseguite in conto terzi, per quanto di propria competenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, anche tramite la definizione di accordi e convenzioni stipulati con altre amministrazioni pubbliche, enti e privati;

n) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128, in raccordo con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

o) vigilanza e controllo relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

p) monitoraggio radioelettrico in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in raccordo con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

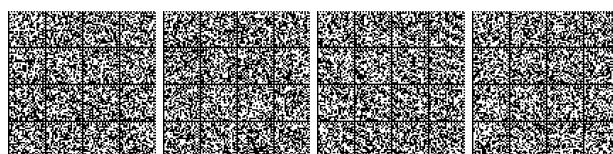
q) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio delle stazioni radioelettriche per il settore marittimo e aeronautico, ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, di concerto con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e rilascio dei relativi titoli abilitativi ai sensi dei decreti 10 agosto 1965, 8 marzo 2015 e 25 settembre 2018;

r) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio di stazioni radioelettriche di radioamatore ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; esame per il conseguimento della patente di radioamatore e rilascio dei relativi titoli abilitativi;

s) accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni generali di propria competenza nonché attività di vigilanza e controllo sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato di cui agli articoli 25 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

t) vigilanza e controllo sulla fornitura del servizio universale di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

u) supporto alle attività di revisione sugli enti cooperativi ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in coordinamento con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale;



v) supporto alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese relativamente ai controlli e alle ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni;

z) ulteriori attività di vigilanza e controllo nel settore delle comunicazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni normative in materia;

aa) supporto all'attuazione di nuove disposizioni normative a livello territoriale in coordinamento con le Direzioni generali nelle materie di competenza del Ministero;

bb) organizzazione e gestione di sportelli informativi per i cittadini e le imprese e di raccordo con le economie dei territori nelle materie di competenza del Ministero;

cc) coordinamento ed indirizzo degli Ispettorati territoriali, in coordinamento con le Direzioni generali competenti per materia, per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, nonché per la gestione delle risorse finanziarie stanziata per il funzionamento degli Ispettorati territoriali e per il potenziamento e la manutenzione dei relativi impianti e attrezzature; supporto agli Ispettorati territoriali per tutti gli affari relativi al contenzioso e ai rapporti con l'Autorità giudiziaria e con l'Avvocatura dello Stato;

dd) attività di coordinamento territoriale, giuridico, amministrativo ed organizzativo nelle materie gestite dalla Direzione generale.

Art. 13.

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica

1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) tutela e promozione della concorrenza e normativa in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attività economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

b) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

c) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attività di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e dell'elenco dei marchi di qualità dei servizi;

d) statistiche sul commercio e sul terziario;

e) servizi assicurativi, promozione e tutela della concorrenza, normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, in particolare per RC auto, connessi rapporti con l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni),

vigilanza sul fondo di garanzia per le vittime della strada, sul fondo di garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP);

f) attuazione delle politiche europee ed internazionali nelle materie di competenza della Direzione;

g) cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni degli autoveicoli;

h) politiche, normativa e progetti per i consumatori;

i) tenuta dell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori, supporto e segreteria al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);

l) manifestazioni a premio;

m) gestione del Punto di contatto infoconsumatori, del Punto di contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da costruzione, dell'Unità centrale di notifica, del Punto di contatto *Technical Barriers to Trade* (TBTs), del Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX);

n) qualità dei prodotti e dei servizi;

o) vigilanza sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti di competenza del Ministero, coordinamento delle attività di competenza di altre Direzioni e Amministrazioni e relativo Punto di contatto con la Commissione europea;

p) attività in materia di normativa tecnica e vigilanza sugli enti nazionali di normazione;

q) normativa per la sicurezza degli impianti e macchine installati in ambito civile e industriale e relativi provvedimenti inerenti le attività di verifica;

r) normativa ed adempimenti amministrativi in materia di metrologia legale e metalli preziosi;

s) esercizio delle funzioni di Autorità nazionale italiana per l'accreditamento e Punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; svolgimento delle ulteriori attività demandate al Ministero dalla medesima legge e controllo su Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera u).

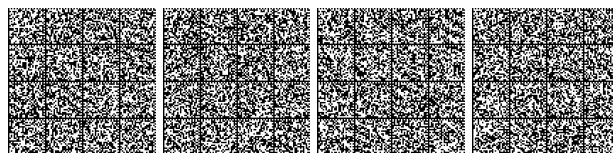
2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono individuate dal Segretario generale su proposta del Garante.

Art. 14.

Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale

1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) vigilanza sul sistema cooperativo;



b) elaborazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo in coordinamento la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;

c) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

d) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;

e) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

f) vigilanza sulle società cooperative europee;

g) vigilanza sugli albi delle società cooperative;

h) vigilanza sulle gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e dei consorzi agrari;

i) vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione;

l) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione;

m) normativa sul registro imprese e sul repertorio delle attività economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attività delle camere di commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;

n) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali;

o) vigilanza su camere di commercio, loro unioni e aziende speciali;

p) vigilanza su Unioncamere, sul Consorzio Informercati fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera u);

q) accreditamento degli Sportelli unici per le attività produttive e delle Agenzie per le imprese.

2. Presso la Direzione generale opera la Commissione centrale per le cooperative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

Art. 15.

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio

1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

b) coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;

c) attività di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza;

d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

f) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;

g) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

h) relazioni sindacali e supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione integrativa e decentrata;

i) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;

l) politiche per le pari opportunità e per il benessere del personale;

m) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro;

n) gestione e valorizzazione del polo culturale;

o) attività stralcio inerente alla soppressione dell'Istituto per la promozione industriale;

p) gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero;

q) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia di competenza, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

r) coordinamento strategico della progettazione e dello sviluppo dei sistemi informativi e della gestione delle banche dati, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni, in raccordo con le Direzioni competenti;

s) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

t) assicura il supporto informatico al Segretario generale per le attività di cui all'articolo 3, comma 3, lettera z);

u) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

v) gestione del patrimonio;

z) logistica e servizi tecnici;

aa) gestione dei servizi comuni e affari generali;

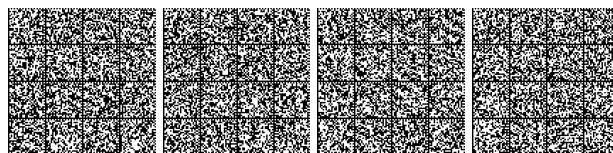
bb) attività di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza.

Art. 16.

Dotazione organica

1. Le dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero dello sviluppo economico sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello, alla ripartizione, nel-



le strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale.

3. Il personale dirigenziale, di prima e di seconda fascia, del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.

4. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 17.

Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca

Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a cinque incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché un incarico presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Art. 18.

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti del Ministro, di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione, semplificazione e unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche.

3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a sei incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 18, ciascuna Direzione generale continua ad avvalersi dei preesistenti uffici dirigenziali non generali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

2. Le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2019

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
DI MAIO

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
BONGIORNO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

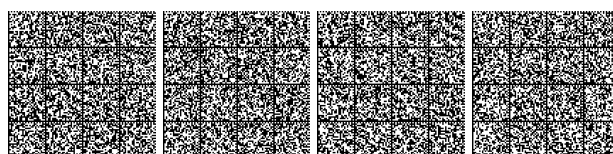
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 1-868

TABELLA A

(Articolo 19, comma 1)

Ministero dello sviluppo economico	
Dotazione organica complessiva del personale	
Qualifiche dirigenziali e Aree	Dotazione organica
Dirigenti prima fascia	19*
Dirigenti seconda fascia	130**
Totale dirigenti	149
Terza Area	1.460
Seconda Area	1.293
Prima Area	81
Totale Aree	2.834
Totale complessivo	2983



* Di cui numero 1 con incarico di Segretario generale, 5 con incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 4 nel caso in cui sia nominato un Vice Segretario generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10 ovvero 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e numero 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione.

** Di cui fino a 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione e 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Con-

siglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»:

«Art. 3 (*Norme in materia di controllo della Corte dei conti*). — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-bis).

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorre l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame



alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimette l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di riferimento per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei

conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 4 (*Disposizioni sull'organizzazione*). — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

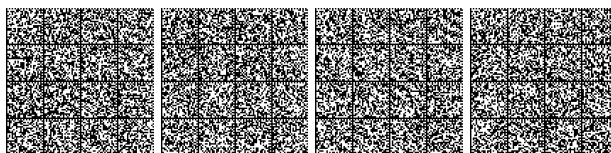
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi».

— Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 27 (*Istituzione del ministero e attribuzioni*). — 1. È istituito il ministero delle attività produttive.



2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:

a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;

b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

c) promuovere la concorrenza;

d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.

2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;

c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;

d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;

e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo.

2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.

2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

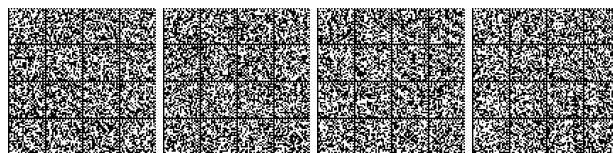
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa».

— Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 28 (*Aree funzionali*). — 1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità;

b) internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le relative attività informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attività di autorizzazione; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attività di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attività svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attività produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonché coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'economia e delle finan-



ze, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attività promozionali in ambito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;

c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualità dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.

2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.

3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.»

— Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 29 (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in non più di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'art. 28.

2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— La legge 31 marzo 2005, n. 56, reca «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore».

— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 23, reca «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»:

«Art. 17 (*Garante per le micro, piccole e medie imprese*). — 1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni di:

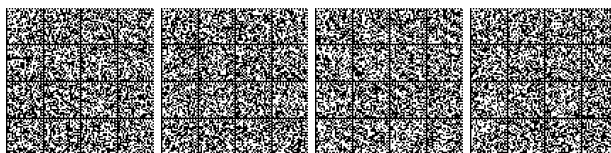
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa»;

b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;

c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese;

d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese;

e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole



e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la competitività. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento;

f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione di cui alla lettera *e*).

2. Anche ai fini dell'attività di analisi di cui al comma 1, il Garante, con proprio rapporto, dà conto delle valutazioni delle categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo è allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese.

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera *e*). Il Garante concentra le attività di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati.

4. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di commercio. Può stipulare convenzioni non onerose per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2 dell'art. 9, possono proporre al Garante misure di semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio dell'attività di impresa.

5. Presso il Garante di cui al comma 1 è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con regolarità e alle associazioni è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.

6. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— La legge 6 novembre 2012, n. 190, reca «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

— Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, reca «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.».

— Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»:

«Art. 52 (*Registro nazionale degli aiuti di Stato*). — 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato».

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;

d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

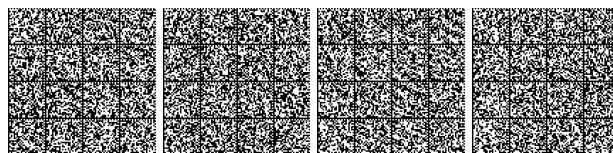
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'art. 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera *d)*, sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.».



— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, reca «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

— Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»:

«Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente».

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1995, n. 249, reca «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamentum».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 2014, n. 19, reca «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 2017, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 2018, n. 58, reca «Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE».

— Il decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2001, n. 235, reca «Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 27 aprile 2004, reca «Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10».

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 febbraio 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2017, n. 107, reca «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 maggio 2018, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2018, n. 173, reca «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2016, n. 45, reca «Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note in premessa.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 7, 1 del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»:

«2. Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico».

«7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

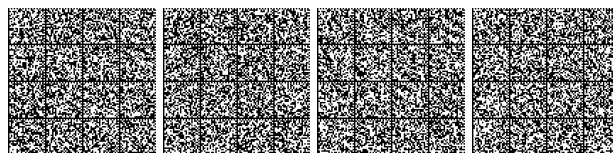
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e li valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei



ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 6 (*Il segretario generale*). — 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro».

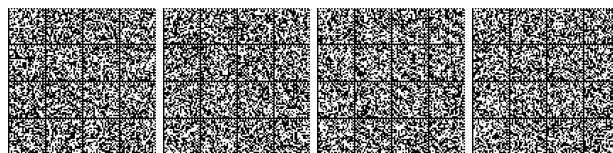
— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

«Art. 10 (*Piano della performance e Relazione sulla performance*). — 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'art. 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'art. 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'art. 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del citato decreto legislativo.



1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2.

3.

4.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.»

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:

«Art. 16 (*Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali*).

— (*Omissis*).

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.»

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

«Art. 14 (*Organismo indipendente di valutazione della performance*). — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

3.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7.

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

5.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

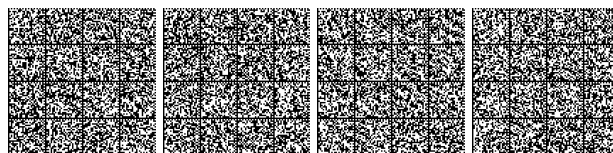
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.»

— Per i riferimenti alla legge 6 novembre 2012, n. 190, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»):

«460. La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.

461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 pre-



dispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 (226) il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

462. All'art. 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono sopresse le parole: «, regionali e locali».

463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono sopresse;

b) all'art. 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;

c) all'art. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società»;

d) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere».

— Si riporta il titolo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario».

— Per i riferimenti alla 21 novembre 2007, n. 231, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»:

«Art. 3 (*Gestione del bilancio*). — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti».

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti all'art. 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa».

— Si riporta il testo dell'art. 2, legge 24 dicembre 1985, n. 808 recante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico»:

«Art. 2 (*Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica*). — Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 3, è istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attività svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.

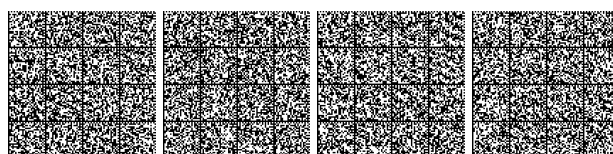
La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.

La relazione è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Si riporta il titolo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017:

«Istituzione comitato space economy».



— Si riporta il testo dell'art. 8, legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile»:

«Art. 8 (*Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami*). — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti.

2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La Commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonché sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1.

6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.»

— Si riporta il testo dell'art. 4, legge 9 luglio 1990, n. 188, recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità»:

«Art. 4 (*Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico*). — 1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualità.

2. Il Consiglio:

a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile;

b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualità;

d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la regione interessata i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'art. 7;

e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

f) esamina i ricorsi di cui all'art. 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;

g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;

i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonché quella di qualità, coordinando la propria

attività con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;

l) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.»

— Si riporta il testo dell'art. 3, legge 11 maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di attività produttive»:

«Art. 3 (*Studi e ricerche per la politica industriale*). — 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.»

— Si riporta il testo dell'art. 26-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»:

«Art. 26-bis (*Ingresso e soggiorno per investitori*). — (*Omissis*).

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:

a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;

c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);

d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione «visto investitori».

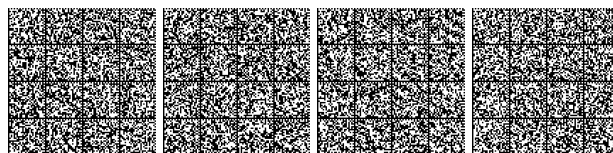
— Si riporta il testo dell'art. 39, legge 12 dicembre 2002, n. 273 recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»:

«Art. 39 (*Istituzione del punto di contatto OCSE*). — 1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).

2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.»



Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 266 recante «Interventi urgenti per l'economia»:

«Art. 1 (*Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive*). — 1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.

5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»:

«Art. 10 (*Documento di economia e finanza*). — (*Omissis*).

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.»

— Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento»:

«Art. 4 (*Comitato per la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa*). — 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, è istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonché da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

2. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato può essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello di prima nomina.

3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:

«Art. 4. — (*Omissis*).

61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui (157). Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.»

— Si riporta il testo dell'art. 30, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»:

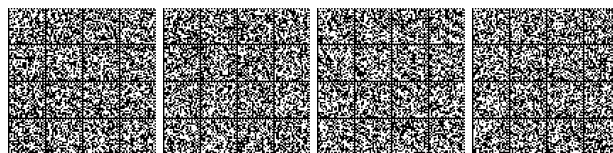
«Art. 30 (*Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti*). — 1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:

a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;

b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;



d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f).

3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero.

4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher.

5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sono definiti:

a) gli obiettivi attribuiti all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) i risultati attesi;

c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.

7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'art. 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilità annuale è destinata anche agli interventi di cui al presente articolo.»

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.»:

«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici). — (Omissis).

18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.»

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 18, del citato decreto legge 6 luglio 2011, n. 95:

«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici). — (Omissis).

18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.»

— Per i riferimenti alla legge 31 marzo 2005, n. 56, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il titolo della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni:

«Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero».

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane»:

«Art. 2. — È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.»

— Si riporta il titolo della legge 28 maggio 1973, n. 295:

«Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 932, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:

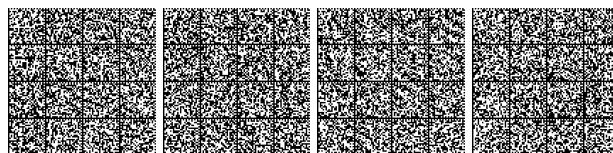
«932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.»

— Si riporta il titolo della legge 1° luglio 1970, n. 518:

«Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero».

— Si riporta il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580:

«Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».



— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»:

«Art. 15 (*Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo*). — 1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'art. 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di CPS.

4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'art. 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziati a tale fine.

5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'art. 17.

6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.

7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 20.

10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante «Attuazione della delega al Governo di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»:

«Art. 5 (*Comitato consultivo*). — 1. Presso l'Autorità competente è istituito un Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

2. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni individuali nei casi previsti dal presente decreto. Il termine predetto è prorogato di ulteriori novanta giorni, qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è composto dal direttore generale competente per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico.

4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza nei regimi di controllo dei prodotti a duplice uso. I componenti del Comitato e gli esperti, ai quali non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati né rimborsi spese, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'Autorità competente, in sede di rilascio della Licenza Zero di cui all'art. 8 ed in caso di istruttorie che richiedono adeguate professionalità tecnico-scientifiche non rinvenibili nei quadri dell'Autorità, può avvalersi di tali esperti per una valutazione tecnica preliminare dei prodotti a duplice uso.

5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede dell'Autorità competente che ne cura la segreteria e predispone il risultato dell'istruttoria effettuata sulle istanze di autorizzazione per il relativo parere del Comitato.

6. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti ed è rinnovato ogni cinque anni.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le altre amministrazioni di cui al comma 3, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato.»

— Si riporta il testo dell'art. 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»:

«Art. 30 (*Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti*). — (Omissis).

7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.»

— Si riporta il testo dell'art. 207, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

«3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'art. 218, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.

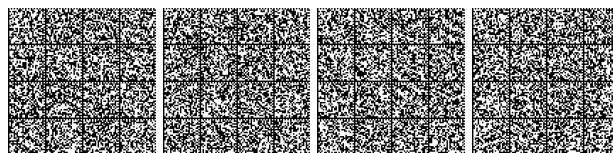
La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»:

«2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costi-



tuita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 100, della citata legge 4 agosto 2017, n. 124:

«100. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

— Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»:

«5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78:

«Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il titolo del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249:

«Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante «Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE»:

«Art. 8 (*Designazione dell'autorità competente*). — 1. È istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito «il Comitato», che svolge le funzioni di autorità competente responsabile dei compiti assegnati dal presente decreto. Il Comitato è composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare. L'esperto è scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico. Le articolazioni sul territorio del Comitato sono costituite da:

- a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura il supporto ai lavori;
- b) il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante;
- c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministero, che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA;
- d) il Comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante;
- e) un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato Maggiore della Marina Militare.

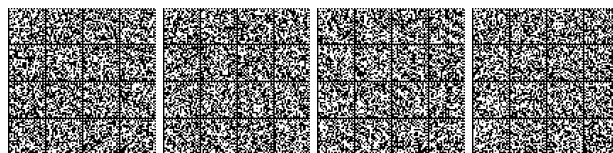
2. Alle riunioni delle articolazioni sul territorio del Comitato partecipa un tecnico competente in materia ambientale o mineraria, in rappresentanza della Regione interessata e dalla stessa designato.

3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, e ferme restando le competenze delle Sezioni UNMIG in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e di tutela della salute delle maestranze addette, il Comitato è responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione:

- a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di nuovo progetto e le operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti, attraverso la verifica dell'attività svolta dall'UNMIG ai sensi degli articoli 6, comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi 2 e 4, e 16, commi 2 e 3, del presente decreto;
- b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori del presente decreto, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
- c) fornire consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l'autorità preposta al rilascio delle licenze;
- d) elaborare piani annuali a norma dell'art. 21, comma 3;
- e) elaborare relazioni;
- f) cooperare con le autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri conformemente all'art. 27.

4. Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono responsabili le articolazioni sul territorio del Comitato.

5. Il Comitato opera, nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione, in particolare rispetto al comma 3, lettere a), b) e c), con obiettività ed indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, dalle funzioni di rilascio di licenze per le operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti di competenza per apportare le necessarie modifiche organizzative alla struttura della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, al fine di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi.



6. Dell'istituzione del Comitato, della sua organizzazione, del motivo per cui è stato istituito e del modo in cui è garantito lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al comma 1 e il rispetto degli obblighi previsti al comma 3 è data informazione attraverso apposita pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e nonché in forma permanente sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

8. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi, al fine di acquisire le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente comma, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettività può essere compromessa da conflitti di interesse.

9. Le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento dei propri compiti, a norma del presente decreto, sono poste a carico degli operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese relative alle attività del predetto Comitato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Gli organismi componenti del Comitato esercitano le proprie funzioni in modo indipendente secondo le modalità stabilite dalla legge, organizzando le stesse funzioni in modo da evitarne duplicazioni. Il Comitato, relazione annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in merito all'attività di regolamentazione e di vigilanza svolta.

11. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Note all'art. 10:

— Si riporta il titolo della direttiva 2014/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 16 aprile 2014:

«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE».

— Si riporta il titolo del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128:

«Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il titolo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

«Codice delle comunicazioni elettroniche».

— Si riporta il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2017, n. 87:

«Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali».

— Si riporta il titolo del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65:

«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione».

— Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 recante «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE»:

«Art. 44 (*Commissione consultiva*). — 1. Il Ministero, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva na-

zionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione è costituita da funzionari dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno.

2. Il funzionamento della commissione di cui al comma 1 è assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e per la partecipazione alla commissione medesima non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 3, comma 11, lettere da a) ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.»:

«Art. 3 (*Servizio universale*). — (*Omissis*).

11. Il fornitore del servizio universale è designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. La designazione è effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonché dei seguenti criteri:

- a) garanzia della continuità della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;
- b) redditività degli investimenti;
- c) struttura organizzativa dell'impresa;
- d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
- e) esperienza di settore;
- f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.».

«Art. 23 (*Norme transitorie*). — 1. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui all'art. 2, e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo art. 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'art. 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'art. 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento.

3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorità di regolamentazione di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di cui all'art. 10, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purché non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.».

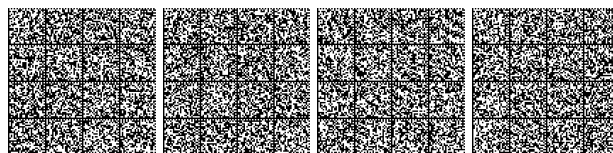
— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»:

«Art. 2 (*Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale*). — (*Omissis*).

4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

(*Omissis*).

f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;



(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261:

«Art. 21 (Sanzioni). — (Omissis).

8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta all'autorità, che può, nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalità da stabilire nel regolamento di cui all'art. 2, comma 16.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese.»:

«Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center). — 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.

2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center;

b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;

c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, nessun beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia di attività può essere erogato a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione europea.

5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non è membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un call center.

7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; all'accer-

tamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'art. 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresì, la violazione di cui all'art. 13 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'art. 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a un call center esterno è considerato titolare del trattamento o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.

9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.

10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.

12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.».

— Si riporta il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

— Si riporta il titolo della legge 8 aprile 1983, n. 110:

«Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.»:

«Art. 5 (Affidamento). — 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statuari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statuari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi.

2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri.

3. I certificati statuari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statuari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.».



— Si riporta il testo dell'art. 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»:

«Art. 95 (*Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze*). — 1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:

a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;

b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;

c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore. (256)

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.

4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.

5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.

6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.

7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta è rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.

8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.»

— Si riporta il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni:

«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il titolo del decreto del Ministero dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2011, n. 36:

«Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»:

«Art. 6 (*Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttività del personale*). — 1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe previste dal D.M. 5 settembre 1995 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, concernente tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 29 novembre 1995 e dal D.M. 24 settembre 2003 del Ministro delle comunicazioni, concernente determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2003.

2. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dall'art. 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 2, comma 1, del presente decreto legislativo, dall'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonché dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle comunicazioni, è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale in servizio presso il predetto Ministero, ai sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»

— Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

«Art. 25 (*Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*). — 1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'art. 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'art. 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'art. 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.

4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non



oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

— Si riporta il testo dell'art. 104 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

«Art. 104 (*Attività soggette ad autorizzazione generale*). —

1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:

a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:

1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;

2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;

3) sistemi di ricerca spaziale;

4) sistemi di esplorazione della Terra;

5) sistemi di operazioni spaziali;

6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;

7) sistemi di ausilio alla meteorologia;

8) sistemi di radioastronomia;

b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, lettera a);

c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:

1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'art. 143, comma 1;

2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:

2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, lettera a);

2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;

2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;

2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;

2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;

2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).

2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

— Si riporta il testo degli articoli 53 e 54 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

«Art. 53 (*Disponibilità del servizio universale*). — 1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.

2. L'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.

Art. 54 (*Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici*). — 1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.

2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della fattibilità tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T.

2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.

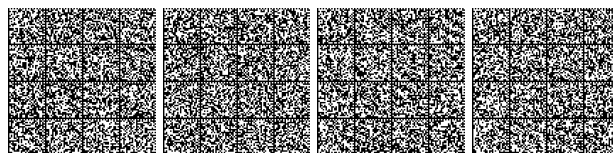
— Si riporta il titolo del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220:

«Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge 23 luglio 2009, n. 99:

«Art. 4 (*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*). — 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche



tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statuari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 198, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:

«198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 11, della citata legge 31 gennaio 1992, n. 59 luglio 2009, n. 99:

«Art. 11 (*Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione*). — 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'art. 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78:

«Art. 4 (*Commissione Centrale per le Cooperative*). — 1. La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è composta da:

a) il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo delega ad altro componente;

b) il Direttore generale della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, il quale ne è componente di diritto;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;

f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali;

h) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione della presente disciplina. Per i rinnovi successivi, nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna Associazione si terrà conto dei dati relativi alla rappresentatività delle Associazioni stesse, desunti dall'Albo delle Cooperative, nel limite massimo di due rappresentanti.

2. Con esclusione del Presidente, per ciascun componente della Commissione è designato un supplente.

3. La Commissione Centrale esprime parere:

a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti la cooperazione;

b) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi;

c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni nazionali di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative;

e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, a fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per le Cooperative può costituire nel proprio seno un Comitato composto:

a) dal Presidente della Commissione;

b) da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione Centrale, eletti dalla Commissione stessa;

c) da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.



5. La Commissione è ricostituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo il criterio della competenza tra le persone con esperienze nel campo della cooperazione. La segreteria della Commissione è assicurata dalla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico.

6. I componenti nominati in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche devono avere qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.

7. L'organizzazione delle attività ed il funzionamento della Commissione, nonché i compiti del Comitato, ove costituito, sono disciplinati da un regolamento interno deliberato dalla Commissione medesima ed approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle sedute della Commissione possono essere invitati esperti, rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla base di valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali di volta in volta ritenute necessarie dal Ministero dello sviluppo economico.

8. I riferimenti contenuti in atti normativi ed amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative ed al Comitato Centrale per le Cooperative, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti alla Commissione Centrale per le Cooperative di cui al presente decreto.

9. Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.»

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 17 (*Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale*). — 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese (174) mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis;

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).».

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 17 legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95:

«Art. 2 (*Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni*). — (*Omissis*).

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;

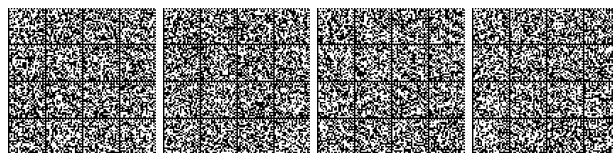
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;

f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, si veda nelle note alle premesse.

19G00099



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Trentola Ducenta (Caserta);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Andrea Cantadori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 luglio 2019, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 luglio 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Andrea Cantadori, in posizione di disponibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A05305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Cogoleto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cogoleto (Genova);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 giugno 2019, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cogoleto (Genova) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Raffaella Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cogoleto (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Mauro Cavelli.

Il citato amministratore, in data 20 giugno 2019, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'11 luglio 2019.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cogoleto (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Raffaella Corsaro, in servizio presso la Prefettura di Genova.

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A05306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Grazzanise (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Aldo Aldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grazzanise (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 luglio 2019.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 luglio 2019.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Aldo Aldi, in posizione di disponibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A05307



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Maierato e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Maierato (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maierato (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Manuela Currà è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maierato (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 luglio 2019, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 9 luglio 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maierato (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Manuela Currà, in missione presso la Prefettura di Vibo Valentia.

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A05308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 luglio 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Mattinata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 19 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Mattinata (Foggia) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Giuseppe Canale, dal viceprefetto dott.ssa Antonietta Lonigro e dal dirigente II fascia Area I a riposo dott. Antonio Scozzese;

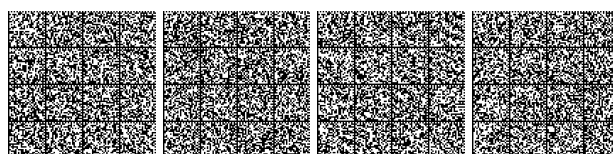
Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;



Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Mattinata (Foggia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019
Ministero dell'interno, foglio n. 1854

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mattinata (Foggia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Foggia, con relazione del 2 luglio 2019, ha posto in rilievo l'attività svolta ed i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa e ha proposto, pertanto, la proroga della gestione commissariale.

Peraltro, l'invasiva ed attuale operatività di organizzazioni criminali sul territorio di Mattinata è attestato dal recente omicidio di un referente di una locale organizzazione criminale avvenuto il 21 marzo scorso nell'ambito di sanguinose faide per il controllo di quel territorio a forte vocazione turistica ed esposto agli interessi della criminalità.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi da parte della commissione straordinaria sono stati oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi in data 1° luglio 2019, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Foggia, a conclusione della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato ed interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, focalizzando la propria azione nei settori più significativamente esposti a fenomeni di diffusa illegalità e maggiormente permeabili da parte della criminalità organizzata con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

La commissione straordinaria, da subito, ha disposto interventi che interessano il patrimonio comunale, attesa la necessità di ripristinare la situazione di legalità ed assicurare una regolare fruibilità dei beni demaniali, oggetto di concessioni emesse in favore di soggetti riconducibili ad ambienti controindicati.

Particolare attenzione è stata rivolta dalla commissione alle concessioni che interessano l'area portuale rilasciate in favore di soggetti destinatari di interdittive antimafia. In ragione delle ingerenze e delle irregolarità riscontrate poste in essere dai suddetti concessionari, l'organo di gestione straordinaria ha revocato i relativi atti concessori ed ha avviato le procedure per la demolizione delle opere abusive con esecuzione in danno degli intimati.

In relazione a tale tipologia di interventi è stata perfezionata tra la commissione straordinaria e la procura della Repubblica di Foggia una convenzione avente ad oggetto la demolizione di manufatti abusivi con l'impiego di fondi comunali al fine di ripristinare la situazione di legalità nella gestione del territorio.

È stato, inoltre, impresso un forte impulso all'attività di vigilanza e di contrasto all'abusivismo edilizio, particolarmente diffuso nel territorio, gran parte del quale sottoposto a vincolo paesaggistico ove si riscontrano numerose ordinanze di demolizione mai eseguite e pratiche di condono edilizio giacenti. Al fine di rendere più incisiva l'azione di contrasto al menzionato fenomeno dell'abusivismo, la commissione ha adottato un apposito regolamento per la disciplina delle sanzioni amministrative, in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione.

Ulteriore rilevante attività della commissione ha interessato il settore urbanistico, con particolare riferimento all'abusivo ampliamento di un complesso turistico residenziale per il quale la commissione, anche grazie all'apporto di un funzionario nominato ai sensi dell'art. 145 del T.U.O.E.L., ha proceduto a notificare alla società proprietaria del complesso i provvedimenti di diniego delle istanze di sanatoria.

È opportuno, tenuto conto che alcuni dei provvedimenti emessi dall'organo di gestione straordinaria sono stati impugnati, che la fase di contenzioso attualmente in atto sia seguita dall'organo di gestione straordinaria al fine di non vanificare le iniziative di contrasto avviate in un settore di particolare rilievo ed esposto alle attenzioni della criminalità organizzata.

Ulteriore impulso è stato impresso alla pianificazione territoriale, attesa la necessità di adeguare il «piano comunale delle coste» alle disposizioni previste dal piano paesaggistico territoriale regionale. Pertanto, la commissione ha dato corso all'iter di approvazione del predetto piano che consentirà di raggiungere significativi obiettivi, quali la salvaguardia del litorale, implementando così le potenzialità turistiche dell'ente.

L'organo di gestione straordinaria, in collaborazione con la guardia costiera, ha altresì posto in essere un attento monitoraggio nei confronti dei titolari di concessioni demaniali marittime, avviando, per le accertate situazioni di illegittimità, i dovuti procedimenti sanzionatori.

La commissione straordinaria inoltre - a seguito del provvedimento di amministrazione giudiziaria dei beni, emesso dal Tribunale di Bari nei confronti di un'impresa agricola, la cui titolare è stata destinataria di informativa antimafia - ha avviato, unitamente all'amministratore giudiziario dell'azienda interessata, un'azione sinergica volta alla prosecuzione dell'attività aziendale ed alla riconduzione *in bonis* dell'attività aziendale, al fine di assicurare una pronta risposta dello Stato a tutela e nell'interesse dell'economia locale.

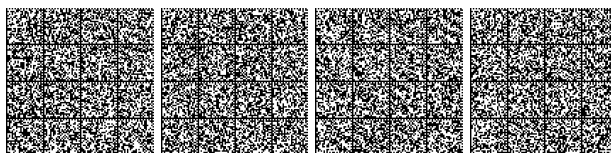
Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Mattinata (Foggia), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A05343



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Scilla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 22 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Scilla (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Samuele De Lucia, dal viceprefetto aggiunto dott. Filippo Lacava e dal dirigente di II fascia area I dott. Antonio Costa;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Scilla (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019
Ministero dell'interno, foglio n. 1853

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Scilla (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente pur operando in un contesto gestionale connotato dalla disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità delle finalità pubbliche ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria, nella relazione del 5 luglio 2019, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi il 4 luglio 2018, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le iniziative della commissione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'attenzione della commissione straordinaria si è prioritariamente incentrata nel disporre rilevanti interventi nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica, nei cui ambiti sono state assunte iniziative dirette a contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. In tale direzione è stata avviata una capillare attività di monitoraggio delle ordinanze di demolizione non ancora eseguite, adottando puntuali linee guida indirizzate ai settori competenti preposti all'emanazione ed all'esecuzione dei provvedimenti sanzionatori.

È inoltre in via di perfezionamento la costituzione di un gruppo di lavoro, coordinato dal segretario comunale e composto, tra gli altri, dai responsabili dell'ufficio tecnico e dell'ufficio vigilanza destinato esclusivamente all'attività di repressione del fenomeno dell'abusivismo.

La commissione straordinaria, al fine di favorire la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche sul demanio marittimo ha avviato l'iter necessario per l'adozione del piano comunale di spiaggia, in fase di stallo da anni, con la predisposizione degli elaborati tecnici e la ricognizione dello stato di fatto relativo alle concessioni demaniali marittime.

Particolare impegno è stato profuso nel settore delle opere pubbliche ove, avvalendosi anche di fondi stanziati dal Ministero dell'interno e della regione sono stati avviati gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti più urgenti, quali i lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico di una scuola, il potenziamento della rete di pubblica illuminazione del centro urbano e la realizzazione di un sistema meccanizzato di collegamento tra la parte alta del comune e la zona marina.

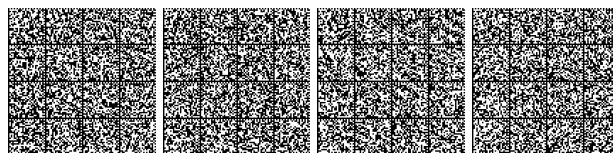
Sono inoltre in fase di progettazione i lavori di messa in sicurezza di un ex discarica, la verifica di vulnerabilità sismica di alcune scuole comunali e la manutenzione straordinaria delle fognature e della rete idrica comunale.

L'organo di gestione straordinaria è impegnato per tali opere a garantire la puntuale applicazione della vigente normativa oltreché ad assicurare una continua vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, atteso che il settore dei lavori pubblici è notoriamente esposto, per la rilevanza dei sottesi interessi economici, al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

È stato altresì disposto un attento monitoraggio del patrimonio immobiliare al fine di valorizzarne la potenzialità ed ottimizzarne la redditività.

La commissione straordinaria, attesa la riscontrata disorganizzazione degli uffici comunali, ha disposto un diverso assetto dell'apparato burocratico, assicurato anche attraverso il supporto di professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, al fine di fronteggiare la riscontrata carenza di risorse umane, ha avviato alcune procedure concorsuali per l'immissione in ruolo di personale qualificato.

L'azione di riassetto amministrativo intrapresa prevede altresì l'adozione di alcuni regolamenti in linea con le vigenti disposizioni di legge, tra cui quello per la definizione delle entrate tributarie, quello della polizia locale e per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni.



Interventi significativi hanno interessato anche il settore economico-finanziario, nel quale sono state pianificate incisive azioni di contrasto alle rilevate forme di evasione/elusione, relativamente alle entrate più significative per l'amministrazione comunale, quali i tributi IMU, TARI e TOSAP.

In tale ambito la commissione straordinaria ha stipulato un'apposita convenzione con l'agenzia delle entrate ai fini dell'inoltro dei ruoli ordinari e coattivi dei tributi e delle entrate patrimoniali, ed ha ottenuto l'accesso alla banca dati on-line dell'Agenzia delle entrate per tutti gli addetti all'ufficio tributi, circostanza che assicurerà maggiore trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il proseguimento della gestione commissariale ed il perfezionamento delle avviate procedure consentiranno di portare a compimento tali iniziative dimostrando come da un'amministrazione improntata ai principi di legalità ed efficienza possono derivare effetti positivi per la collettività.

Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in essere e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e tenuto conto della complessità delle azioni di bonifica intraprese dall'organo straordinario.

Ritengo, pertanto, che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, lo scioglimento del consiglio comunale di Scilla (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A05340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018, con il quale, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Calvizzano (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Luca Rotondi, dal viceprefetto dott. Gerardo Quaranta e dal dirigente Area I dott. Francesco Prencipe;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Calvizzano (Napoli), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019

Ministero dell'interno, foglio n. 1855

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018, la gestione del Comune di Calvizzano (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente che non si è ancora riscattato dai condizionamenti esterni della locale criminalità.

Come rilevato dal prefetto di Napoli con relazione dell'11 luglio 2019, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

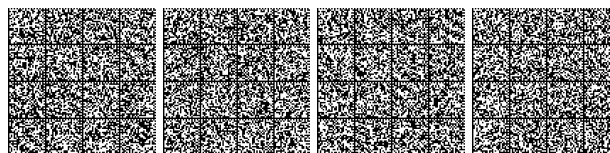
Tali aspetti sono stati oggetto di approfondimento nella riunione di coordinamento interforze svoltasi il 10 luglio 2019, con la partecipazione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord e del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Napoli e nella riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 24 luglio 2019, al termine delle quali è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

L'organo straordinario ha posto particolare attenzione agli ambiti ove era più evidente l'ingerenza delle locali consorterie, intervenendo sulle molteplici situazioni di criticità emerse in sede di accesso ispettivo ed ha ritenuto prioritario procedere ad uno sdoppiamento del settore tecnico in due aree distinte: una riferita all'edilizia, da affidare a professionalità estranee al contesto territoriale, e l'altra riferita al settore delle opere pubbliche e manutentive.

Nel settore edilizio urbanistico è stato assunto, a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 T.U.O.E.L. e previa accurata selezione, un responsabile del settore che ha avviato un complesso riesame di tutte le tematiche afferenti il settore. Sulla base delle censure evidenziate nella relazione della commissione d'indagine ed acquisiti gli opportuni pareri legali e tecnici, la commissione straordinaria ha revocato alcune deliberazioni relative all'iter istruttorio del piano urbanistico comunale. Al momento è in corso la procedura di affidamento dell'incarico per il completamento del menzionato piano al fine di procedere alle successive fasi procedurali e giungere alla sua definitiva approvazione.

Mirate disposizioni sono state impartite all'ufficio di polizia locale con l'obiettivo di implementare la vigilanza del territorio, disponendo, in particolare, un incremento del sistema di videosorveglianza.

Con riferimento agli illeciti ambientali è stata data attuazione a quanto previsto dall'«Accordo» sottoscritto tra Governo e Regione Campania e inerente la «Terra dei Fuochi» - che prevede una cabina di regia presso il Comune di Calvizzano - anche mediante mirati con-



trolli disposti con pattugliamenti congiunti tra i militari dell'esercito ed agenti delle polizie locali dei Comuni di Calvizzano, Marano, Qualiano e Villaricca, attività che ha già determinato il deferimento all'autorità giudiziaria di diversi soggetti responsabili di reati ambientali.

Relativamente alle procedure di appalti di lavori e servizi pubblici, attese le gravi e sistematiche violazioni di legge riscontrate in sede di accesso ispettivo, l'organo di gestione straordinaria ha sin da subito aderito alla stazione unica appaltante sottoscrivendo il protocollo d'intesa con la prefettura di Napoli ed il provveditorato alle opere pubbliche.

Sono inoltre state intraprese diverse iniziative volte al recupero delle aree urbane degradate mediante la riqualificazione e progettazione di spazi funzionali e a realizzare migliori condizioni di vivibilità dei quartieri facilitando la coesione sociale.

Inoltre, al fine di favorire lo sviluppo delle attività sportive e ricreative per i giovani sono stati realizzati lavori di riqualificazione e ristrutturazione di due strutture sportive e sono in corso di redazione i bandi per l'affidamento dei menzionati impianti ad associazioni di comprovata affidabilità.

Interventi di natura straordinaria hanno interessato anche l'impianto di pubblica illuminazione per il quale è attualmente in corso la gara per la manutenzione annuale, mai eseguita dalle precedenti amministrazioni, è stata altresì avviata la gara di appalto del servizio di manutenzione e di pronto intervento di alcune strade comunali.

L'organo di gestione straordinaria, per l'attenuazione del rischio idrogeologico, ha inoltre presentato un progetto di messa in sicurezza degli edifici e del territorio riferito, in particolare, alla sistemazione dell'«alveo del Carmine», per l'importo di 2.000.000 di euro, con finanziamento a carico del Ministero dell'interno.

La rilevanza economica di tale progetto, che può certamente suscitare l'interesse delle organizzazioni criminali, rende necessario che le relative procedure siano portate a compimento dallo stesso organo straordinario che le ha già avviate in modo da prevenire indebite interferenze.

Puntuali verifiche sono state disposte nel settore economico finanziario ove è stato riscontrato il mancato pagamento dei tributi comunali da parte di numerosi cittadini, rispetto ai quali l'amministrazione discolta non aveva posto in essere alcuna attività di recupero.

L'organo di gestione straordinaria ha attivato la procedura per il recupero dei crediti insoddisfatti per i tributi ICI/IMU per l'annualità 2013 e per i tributi TARSU/TARI per le annualità dal 2013 al 2016, al fine di interrompere, nell'immediato, i tempi di prescrizione. Dopo aver provveduto all'invio degli avvisi di accertamento è stato attentamente seguito l'iter delle relative notifiche, in modo da verificarne l'effettiva ricezione, in particolare da parte dei soggetti contigui alle organizzazioni criminali, fase questa propedeutica alla successiva iscrizione a ruolo.

Si è inoltre provveduto ad allineare la banca dati del comune con quella del catasto Siste - agenzia del territorio. Tale complessa attività consentirà la dettagliata individuazione di tutte le particelle catastali del Comune di Calvizzano collegandole, al contempo, ai soggetti titolari.

Per i motivi descritti risulta necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi, l'affidamento della gestione del Comune di Calvizzano (Napoli), alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 31 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A05341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Caivano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Caivano (Napoli) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Vincenzo De Vivo, dal viceprefetto dott. Vincenzo Amendola e dal dirigente di II fascia Area I dott. Roberto Andracchio;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, con il quale il prefetto dott. Vincenzo De Vivo è stato sostituito dal viceprefetto a riposo dott. Fernando Mone;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 2019, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2019, con il quale il viceprefetto dott. Vincenzo Amendola è stato sostituito dal viceprefetto dott. Giovanni Cirillo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Caivano (Napoli), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

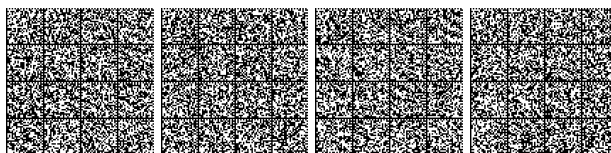
Dato a Roma, addì 1° agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

SALVINI, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019
Ministero dell'interno, foglio n. 1860



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2018, la gestione del Comune di Caivano (Napoli) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Alcune delle iniziative intraprese dalla commissione straordinaria hanno già prodotto positivi risultati in diversi settori dell'ente; tuttavia l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità non può ritenersi conclusa, come rilevato dal prefetto di Napoli nella relazione dell'11 luglio 2019, con la quale ha chiesto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise nella riunione di coordinamento interforze, svoltasi il 10 luglio 2019, con la partecipazione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia pubblica dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 24 luglio 2019.

Le attività poste in essere nel corso della gestione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nella vita amministrativa del comune.

In tale direzione, uno dei primi interventi della commissione ha riguardato l'apparato burocratico nei confronti del quale ha adottato specifiche misure di riorganizzazione, anche in considerazione delle criticità emerse a seguito dell'accesso ispettivo.

Inoltre, tenuto conto della grave carenza di organico dell'amministrazione comunale - compatibilmente con i vincoli imposti dallo stato di dissesto finanziario dichiarato con delibera consiliare n. 38 del 18 giugno 2016 - è stato avviato il procedimento per l'assunzione di dieci unità di personale con qualifica di istruttore di vigilanza, istruttore tecnico ed istruttore direttivo ed è in via di perfezionamento la procedura per l'affidamento di un incarico professionale ai sensi dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Nel settore urbanistico, è stata conseguita una significativa riduzione dei livelli di spesa attraverso la rinegoziazione del corrispettivo pattuito in favore dello studio professionale a suo tempo incaricato di procedere all'elaborazione del piano urbanistico comunale, del quale l'amministrazione comunale risulta a tutt'oggi sprovvisto.

Nell'ottica di una più celere emanazione del piano in questione, l'organo di gestione straordinaria intende avvalersi dell'apporto di un professionista esperto, da nominare ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con la precipua finalità di predisporre gli atti necessari all'adozione del predetto strumento urbanistico che riveste una rilevanza fondamentale per la vita dell'amministrazione comunale.

La rilevanza dell'attività in argomento richiede che la stessa sia portata a termine dal medesimo organo che l'ha intrapresa, in modo da evitare che indebite interferenze, condizionamenti o forme di ostruzionismo possano ostacolarne il buon esito.

Altra significativa iniziativa avviata dalla commissione è quella concernente l'affidamento della gestione del teatro comunale e di alcuni impianti sportivi di proprietà dell'ente, in ordine ai quali si è provveduto alla pubblicazione di appositi bandi per la raccolta delle manifestazioni di interesse.

Anche con riferimento al patrimonio immobiliare del comune - che per la sua notevole consistenza potrebbe costituire un'importante risorsa finanziaria - si è fatto ricorso a procedure ad evidenza pubblica e sono in fase di pubblicazione i bandi per l'affidamento della gestione dei beni patrimoniali e per la manutenzione degli immobili nonché il bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In tale ambito, mirati interventi sono stati posti in essere nei confronti di un complesso immobiliare descritto negli atti che hanno dato luogo allo scioglimento del consiglio comunale alla stregua di un «fortino» della famiglia camorristica territorialmente egemone.

La commissione straordinaria ha infatti disposto la demolizione dei manufatti abusivi ed ha fornito un decisivo impulso alla riscossione coattiva dei canoni di locazione mediante la formazione dei ruoli esecutivi e la loro trasmissione alla società concessionaria del servizio di tesoreria. È stato altresì costituito un apposito gruppo di lavoro per l'adozione di ulteriori misure improntate al ripristino della legalità ed al miglioramento delle condizioni di vita della comunità locale.

Ogni attenzione va prestata affinché le attività in questione si svolgano al riparo da interessi anomali ed in modo da garantirne la piena legittimità e neutralità.

Per quanto concerne i beni confiscati alla criminalità organizzata, è stato intrapreso un attento monitoraggio inteso a verificarne la destinazione e l'eventuale occupazione *sine titolo* ed è inoltre in corso di elaborazione un nuovo regolamento comunale per la disciplina della loro utilizzazione.

Nel settore edilizio, sono state fortemente implementate le azioni di contrasto dei fenomeni di abusivismo e, in particolare, le procedure finalizzate ad ottenere il pagamento delle indennità di occupazione in vista della demolizione degli immobili realizzati in difetto di titolo abilitativo o in difformità dalle relative prescrizioni.

In ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani, è in fase di ultimazione un nuovo piano industriale che consentirà di conseguire una significativa riduzione delle aliquote TARI nonché più elevati livelli di efficienza nell'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La commissione straordinaria ha inoltre avviato le necessarie iniziative per individuare siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti al fine di ovviare alla programmata chiusura dell'inceneritore regionale per il prossimo mese di settembre.

Il completamento di tali azioni avrà un sicuro impatto positivo e favorirà il recupero di credibilità delle istituzioni, dimostrando come un'amministrazione efficiente ed il rispetto delle norme possano tradursi in benefici per la popolazione.

Infine, sotto il profilo contabile, la recente approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2021 consentirà di procedere alla definizione del piano esecutivo di gestione quale fondamentale strumento di autorizzazione alla spesa e di programmazione degli obiettivi finanziari nell'ottica di un' oculata gestione delle risorse economiche dell'ente. In tale direzione, sono stati attivati specifici interventi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione tributaria con una forte spinta alle procedure di riscossione coattiva ed alla riduzione delle tempistiche di accertamento delle posizioni di inadempienza.

Le attività sopra descritte iniziano a dare i primi segnali positivi ed hanno consentito di intraprendere percorsi virtuosi per la risoluzione delle molteplici criticità che hanno causato lo scioglimento degli organi elettivi.

Nondimeno, la gravità del condizionamento di tipo mafioso, tuttora presente nel tessuto economico e sociale, è tale da rendere necessaria una proroga del mandato della commissione sia per consolidare i risultati conseguiti nella prima fase di gestione straordinaria sia per portare a conclusione le procedure di risanamento attualmente in via di definizione.

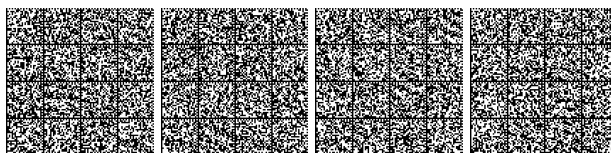
Risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le iniziative in essere e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e considerata la complessità delle azioni di bonifica intraprese dall'organo straordinario.

Ritengo, pertanto, che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, l'affidamento della gestione del Comune di Caivano (Napoli) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 31 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A05342



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2019.

Presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, il quale ha stabilito, tra l'altro, che le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sono inviate entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto del 10 maggio 2019, recante «Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2019;

Visto il proprio decreto del 4 luglio 2019, recante «Nomina e relativi compensi dei componenti della commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

Considerata l'esigenza di adeguare il citato decreto del 10 maggio 2019 secondo le disposizioni approvate dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, di conversione dell'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;

Visto che Consap S.p.a. ha comunicato di avere realizzato quanto previsto dall'art. 10 del citato decreto del 10 maggio 2019;

Considerata la necessità di stabilire la data di decorrenza del termine di centottanta giorni per la presentazione delle istanze di indennizzo al FIR, previsto dall'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in corrispondenza alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 30 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1.

*Decorrenza del termine di presentazione
delle istanze di indennizzo*

1. Ai fini della erogazione delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dall'art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sono inviate esclusivamente in via telematica entro il

termine di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, secondo moduli informatici rinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma informatica accessibile all'indirizzo internet <https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it> e gestita da Consap S.p.a., individuata allo scopo ai sensi dell'art. 1, comma 501-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.

Art. 2.

Trattamento dei dati personali

1. Nell'esercizio delle attività connesse alla gestione del Fondo, da cui discende il trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 2), del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la commissione tecnica, attese le sue specifiche competenze e l'indipendenza che contraddistingue il suo operato, assicura, in riferimento all'ambito di operatività riconosciuto dal presente decreto, il rispetto dei principi, degli obblighi e delle garanzie previsti in osservanza e in adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 24 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Consap S.p.a., in virtù di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, agisce per conto e, laddove richiesto, su delega della commissione tecnica, per tutta la durata delle attività della segreteria tecnica. Il rapporto è regolato tra le parti in osservanza degli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con la nomina da parte della commissione tecnica di Consap S.p.a. quale responsabile del trattamento, da formalizzare mediante apposito separato atto.

Art. 3.

Modifiche al decreto del 10 maggio 2019

1. La lettera a) dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 è sostituita dalla seguente:

«a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l'ammontare del reddito com-



plessivo dell'avente diritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;».

2. L'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 è modificato, altresì, come segue:

a) al comma 1 la lettera h) è soppressa;

b) al comma 2, lettere f) e g), e al comma 3 la parola «autenticata» è soppressa.

3. L'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole «apposita richiesta che», sono inserite le parole «, nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento.»;

b) al comma 2, le parole «inerenti alla» sono sostituite dalle parole «necessari a riscontrare quanto dichiarato nella». Alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «A richiesta della commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate conferma, sulla base dei dati di cui dispone, il rispetto o meno del requisito previsto dall'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto, dichiarato nella istanza di indennizzo previsto dal comma 502-bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, con le modalità concordate con la commissione stessa, nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, nonché integrità e riservatezza.»;

c) al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I risparmiatori che hanno i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal comma 502-bis dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR e, nell'erogazione degli indennizzi dovuti agli stessi, è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.».

4. All'art. 10, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le modalità di realizzazione e di gestione della piattaforma sono stabilite in un atto tecnico adottato dalla commissione tecnica, che individua, nel rispetto dei principi di minimizzazione, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza dei dati, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano dalla distruzione, della perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, anche accidentale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.».

Art. 4.

Controllo e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 8 agosto 2019

Il Ministro: TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1142

19A05309

DECRETO 9 agosto 2019.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2019.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

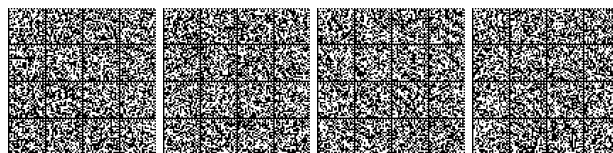
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che, in attuazione della direttiva (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa, ha apportato modifiche al menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visti gli articoli 109 e 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, concernenti, rispettivamente, l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), articolato in sezioni distinte e la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte di ciascun iscritto al registro nonché di un contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del medesimo decreto, nonché l'art. 354 dello stesso decreto legislativo, recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 1, comma 11, del citato decreto legislativo n. 68 del 2018, che inserisce, nelle sezioni del registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, la lettera f) per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio;

Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto da ciascun iscritto al registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;



Visto l'art. 1, comma 66, del decreto legislativo n. 68 del 2018, che ha fissato l'importo massimo del contributo dovuto dagli iscritti alla menzionata lettera f) per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio;

Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro;

Visto l'art. 336, comma 3-bis, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, aggiunto dall'art. 1, comma 67, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 2 sia determinato il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività;

Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, entrato in vigore il 1° ottobre 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, che ha sostituito il regolamento ISVAP n. 5 del 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 2018, n. 189, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2018, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2019 approvato dal consiglio nella seduta del 14 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS;

Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2019, deliberato dal consiglio dell'IVASS l'8 aprile 2019;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2019, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2019, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività;

Vista la comunicazione del 29 maggio 2019 n. 0156071/19, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 336, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, ha comunicato che il Direttorio integrato ha proposto le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2019 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione nonché la misura del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2019;

Vista la comunicazione del 14 giugno 2019 con la quale l'IVASS ha precisato che la sezione F del registro, di cui all'art. 1, commi 11 e 66, del citato decreto legislativo n. 68 del 2018, non è ancora disponibile in attesa dell'aggiornamento del programma di gestione del medesimo registro e che gli eventuali iscritti sono attualmente inseriti nella sezione A dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2019 all'IVASS

1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:

a) Sezione A - agenti di assicurazione:

persone fisiche: euro 47,00;

persone giuridiche: euro 270,00.

b) Sezione B - broker:

persone fisiche: euro 47,00;

persone giuridiche: euro 270,00.

c) Sezione C:

produttori diretti: euro 18,00.

d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane:

banche con raccolta premi pari o superiore a cento milioni di euro e Poste italiane: euro 10.000,00;

banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 8.170,00;

banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 2.760,00.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico intermediari alla data del 30 maggio 2019.

Art. 2.

Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2019

La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2019, è stabilito nella misura di settanta euro.



Art. 3.

Versamento dei contributi

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono versati sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2019

Il Ministro: TRIA

19A05310

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2019.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Menfi (circondario di Sciacca) dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

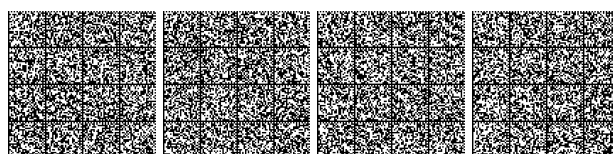
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2014, n. 261;

Visto, in particolare, l'art. 21-bis con cui, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli Uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;



Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;

Vista la nota del 30 gennaio 2019 con cui il sindaco di Menfi ha rappresentato che il comune non è nelle condizioni di poter garantire una efficiente ed efficace funzionalità dell'ufficio del giudice di pace per carenza di risorse umane, considerato che non è pervenuta disponibilità da parte dei Comuni di Santa Margherita Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia, di trasferimento di unità di personale;

Vista la nota del 13 febbraio 2019 con cui il Presidente del Tribunale di Sciacca ha emesso parere favorevole alla chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Menfi in considerazione delle numerose criticità riscontrate nella gestione dell'ufficio, in particolare a causa dell'inadeguatezza del personale amministrativo assegnato per numero e competenze;

Vista la nota del 15 febbraio 2019 con cui il Presidente della Corte di appello di Palermo, condividendo il parere espresso dal Presidente del Tribunale di Sciacca, richiede di avviare la procedura di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Menfi;

Vista la nota del 1° luglio 2019, acquisita al prot. m_dgDOG 0124070 del 4 luglio 2019, con cui il Presidente del Tribunale di Sciacca ha trasmesso la delibera n. 20 del 4 giugno 2019 del Consiglio comunale di Menfi di richiesta di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Menfi;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di pace di Menfi dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ufficio del giudice di pace di Menfi cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Sciacca.

Art. 2.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2019

Il Ministro: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1618

19A05288

DECRETO 18 luglio 2019.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Porto Torres (circondario di Sassari) dall'elenco delle sedi mantenute.

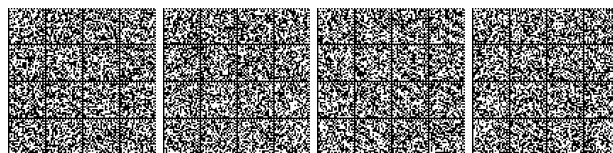
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli Uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;



Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2014, n. 261;

Visto, in particolare, l'art. 21-bis con cui, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace

mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;

Vista la nota del 10 maggio 2018 con cui il Presidente della Corte di appello di Cagliari, richiamando le missive del Presidente del Tribunale di Sassari, ha evidenziato le gravi criticità riscontrate nella gestione del servizio giudiziario presso l'Ufficio del giudice di pace di Porto Torres, determinate dalla carenza dell'organico assegnato al presidio giudiziario, progressivamente ridottosi ad una sola unità di personale;

Vista la nota del 5 dicembre 2018 con cui Presidente del Tribunale di Sassari, nel comunicare l'esito negativo delle interlocuzioni con l'ente locale responsabile per il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Porto Torres, finalizzate alla assegnazione di ulteriore personale a supporto dell'unica unità presente, ha rappresentato la persistenza delle criticità gestionali rilevate con le note innanzi citate;

Vista la nota del 21 giugno 2019 con cui Presidente della Corte di appello di Cagliari, in relazione alle note precedentemente citate nonché, in particolare, alla delibera n. 31 del 14 giugno 2019 trasmessa dal Sindaco del Comune di Porto Torres, con la quale viene approvata la cessazione dell'Ufficio del giudice di pace, ha concordato con la proposta di chiusura della sede, attese le criticità riscontrate;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di pace di Porto Torres dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;



Decreta:

Art. 1.

1. L'Ufficio del giudice di pace di Porto Torres cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Sassari.

Art. 2.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2019

Il Ministro: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1616

19A05289

DECRETO 18 luglio 2019.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Manduria (circondario di Taranto) dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apporrate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

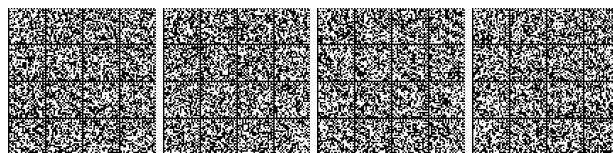
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2014, n. 261;



Visto, in particolare, l'art. 21-*bis* con cui, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;

Viste le note del 21 marzo e del 30 ottobre 2017, con cui il Presidente del Tribunale di Taranto ha rappresentato le gravi criticità dell'Ufficio del giudice di pace di Manduria che impediscono il regolare svolgimento del servizio giustizia e ha richiesto di procedere alla soppressione della sede mantenuta ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156/2012;

Vista la nota del 15 novembre 2017 del commissario straordinario del Comune di Manduria con cui è stato richiesto al Presidente del Tribunale di Taranto di riconsiderare la richiesta di chiusura del predetto Ufficio del giudice di pace;

Vista la nota del 20 novembre 2017 con cui il Presidente del Tribunale di Taranto prende atto della volontà espressa dal commissario straordinario del Comune di Manduria di mantenere nel territorio il presidio dell'ufficio giudiziario, intraprendendo tutte le iniziative necessarie a sanare le criticità evidenziate;

Vista la nota del 19 dicembre 2018 con cui il Presidente del Tribunale di Taranto ha evidenziato il permanere delle già segnalate criticità gestionali, rinnovando al Ministero della giustizia la richiesta di chiusura ed accorpamento alla sede circondariale di Taranto dell'Ufficio del giudice di pace di Manduria;

Vista la nota dell'11 gennaio 2019 con cui i responsabili degli enti locali firmatari della convenzione stipulata per il mantenimento con oneri a loro carico dell'Ufficio del giudice di pace in questione, comunicano la volontà di superare le criticità relative al personale addetto all'ufficio, ai locali destinati ad ospitare la sede del presidio giudiziario ed allo smaltimento dell'arretrato dell'esecuzione delle sentenze penali, assegnando nuovo personale e individuando un nuovo immobile quale sede dell'Ufficio del giudice di pace di Manduria;

Vista la nota del 3 giugno 2019, con cui il Presidente del Tribunale di Taranto nel trasmettere il verbale della riunione, svolta presso il tribunale, con i sindaci dei Comuni di Avetrana, Maruggio, Sava e con un componente della commissione straordinaria per il Comune di Manduria ha evidenziato il permanere delle gravissime criticità che avevano determinato il commissariamento dell'ente locale e l'impossibilità da parte del Comune di Manduria quale ente capofila di farsi carico di ulteriori impegni quali l'assegnazione di altro personale all'Ufficio del giudice di pace;

Vista la nota del 10 giugno 2019, con cui il Presidente del Tribunale di Taranto ribadisce l'indifferibile necessità di chiusura dell'Ufficio giudiziario di Manduria stante il perdurare e l'aggravarsi delle criticità già segnalate, evidenziando, altresì, la conclusione con esito negativo da parte dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia della procedura di regolarizzazione prescritta all'Ufficio del giudice di pace di Manduria con riferimento al servizio recupero crediti e la necessità di ottemperare con urgenza alle restanti prescrizioni ispettive;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire, secondo il nuovo assetto gestionale, la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio giudiziario mantenuto con riferimento ad ogni attività inerente alla erogazione del servizio giustizia;

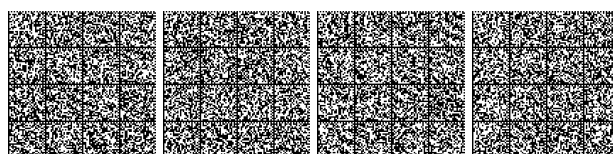
Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'Ufficio del giudice di pace di Manduria dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ufficio del giudice di pace di Manduria cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Taranto.



Art. 2.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2019

Il Ministro: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1617

19A05290

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 luglio 2019.

Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, Capo II;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 recante: «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 2014, n. 115;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013 recante: «Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 2013, n. 102;

Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione iniziale, al fine di rendere la procedura più razionale, semplificata e tale da consentire una migliore programmazione delle sedute d'esame da parte dei competenti uffici Motorizzazione civile;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica dell'art. 11 del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013

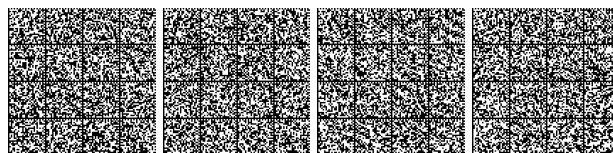
1. L'art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente*). — 1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in una prova che si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettere b) o c), in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sette.

2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di persone, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai quesiti entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.

3. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di cose, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai quesiti entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.

4. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore, che intende conseguire la qualificazione relativa al medesimo settore, sostiene l'esame tramite un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro.



5. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione all'ufficio Motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del corso stesso.

6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici Motorizzazione civile, sulla base di procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da funzionari del Dipartimento stesso, abilitati ai sensi della tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata dal candidato entro il termine di validità, pari a dodici mesi, dell'attestato di frequenza del corso propedeutico che ha seguito.

8. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:

a) al conducente, già titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, è rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione;

b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un CAP, conforme all'allegato 9 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

9. Il CAP di cui al comma 8, lettera b), deve essere esibito all'ufficio Motorizzazione civile all'atto della prenotazione della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida: all'esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria presupposta, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione CQC.

10. Nel caso di esito negativo della prova d'esame di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere una nuova prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente.

11. Al momento della prova d'esame, il candidato cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo esibisce il documento di soggiorno.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2019

Il Ministro: TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 3065

19A05293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xalatan»

Estratto determina IP n. 523 del 10 luglio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione; è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XALATAN «50 micrograms / ml eye drops, solution» 2,5 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 46866/12/16-5-2013, intestato alla società Pfizer Hellas A.E. e prodotto da Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate MI.

Confezione: XALATAN «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - Codice A.I.C. 046107025 (in base 10) 1CZ2DK (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 100 ml di soluzione collirio contengono:

principio attivo: 5 mg di latanoprost;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato (E339a) e sodio fosfato dibasico anidro (E339b), solubilizzati in acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario: Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO), De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XALATAN «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - Codice A.I.C.: 046107025.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XALATAN «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - codice A.I.C. 046107025.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela è tenuto a comunicare al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'importazione parallela e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05297

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «ELOCON»*Estratto determina IP n. 548 del 23 luglio 2019*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ELOCON «0,1% cream» 30 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 42359/10/21-06-2011, intestato alla società MSD A.F.V.E.E. e prodotto da Schering Plough Labo NV, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: ELOCON «0,1% crema» tubo 30 g - Codice A.I.C. 047453016 (in base 10) 1F84US (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: 1 mg di mometasone furoato;

eccipienti: glicole esilenico, acido fosforico, cera bianca, parafina bianca soffice, acqua depurata, fosfatidilcolina idrogenata, titanio diossido (E171), alluminio amido octenilsuccinato.

Officine di confezionamento secondario:

CIT S.r.l. via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ELOCON «0,1% crema» tubo 30 g - Codice A.I.C. 047453016.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ELOCON «0,1% crema» tubo 30 g - Codice A.I.C. 047453016.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela è tenuto a comunicare al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'importazione parallela e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05298

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «ATARAX»*Estratto determina IP n. 521 del 10 luglio 2019*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ATARAX 25 mg comprimidos revestidos con película, 20 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5475397, intestato alla società UCB Pharma (Produtos Farmaceuticos) LDA e prodotto da UCB Pharma S.A., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate MI.

Confezione: ATARAX «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - Codice A.I.C. 044489021 (in base 10) 1BFQ9X (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 25 mg di idrossizina dicloridrato;

eccipienti:

componenti del nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra (Aerosil 200);

componenti del film di rivestimento: Opadry Y-1-7000 [titanio diossido (E 171), ipromellosa (E 464), macrogol 400].

Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ATARAX «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - Codice A.I.C. 044489021.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela di una eventuale domanda di diversa classificazione.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ATARAX «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - Codice A.I.C. 044489021.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela è tenuto a comunicare al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'importazione parallela e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05299

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»*Estratto determina IP n. 537 del 23 luglio 2019*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM INSTANT «lingual tablet 2 mg/tab» 6 tabs dalla Grecia con numero di autorizzazione 13631/24-2-2015, intestato alla società Johnson & Johnson Hellas Consumer AE e prodotto da Catalent U.K. Swindon Zydys Limited, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse - Codice A.I.C. 047448028 (in base 10) 1F7ZYW (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orosolubili.

Composizione: una compressa orosolubile contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato;

eccipienti: gelatina, mannitolo, aspartame, aroma menta, sodio bicarbonato.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

CIT S.r.l. via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse - Codice A.I.C. 047448028.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse - Codice A.I.C. 047448028.

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela è tenuto a comunicare al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'importazione parallela e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05300

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Estinette»*Estratto determina IP n. 508 dell'8 luglio 2019*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ESTINETTE 75 microgrammas/20 microgrammas comprimidos revestidos 3*21 dal Portogallo con numero di autorizzazione 5994280, intestato alla società Laboratorios Effik, Sociedade Unipessoal LDA e prodotto da Gedeon Richter, PLC (HU), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: ESTINETTE «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al - Codice A.I.C. 047518016 (in base 10) 1FB4B0 (in base 32).

Forma farmaceutica compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di gestodene e 20 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti:

nucleo della compressa: sodio calcio edetato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, Povidone K-30, amido di mais, lattosio monoidrato;

rivestimento: giallo chinolina (E104), povidone K-90, titanio diossido (E171), macrogol 6000, talco, calcio carbonato (E170), saccarosio.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

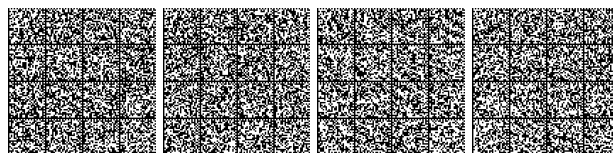
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ESTINETTE «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al - Codice A.I.C. 047518016.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela di una eventuale domanda di diversa classificazione



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ESTINETTE «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al - Codice A.I.C. 047518016.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela è tenuto a comunicare al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'importazione parallela e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05301

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Fluconazolo Kabi», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 558/2019 del 9 luglio 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

FLUCONAZOLO KABI (040102):

dosaggio/forma farmaceutica: «2mg/ml soluzione per infusione» (tutte le confezioni autorizzate);

titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR) - Italia - Codice fiscale/partita IVA 03524050238;

procedura: decentrata;

codice procedura europea: UK/H/554/001/R/001 (ora PT/H/2243/001/DC);

codice pratica: FVRMC/2014/31,

con scadenza il 30 novembre 2014 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichet-

ta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05302

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Teva»

Estratto determina AAM/PPA n. 559/2019 del 9 luglio 2019

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e modifica stampati C.I.2.a.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 7 marzo 2018 con conseguente modifica degli stampati.

È autorizzata, altresì, la variazione di tipo IB: C.I.2.a Aggiornamento paragrafi 4.1-5.2, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in linea con il medicinale di riferimento a seguito dell'aggiornamento del CCSI e modifiche editoriali, relativamente al medicinale:

CETIRIZINA TEVA (A.I.C. n. 042741).

Confezioni:

042741013 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al;

042741025 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;

042741037 - «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al;

042741049 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

042741052 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

042741064 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

042741076 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

042741088 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Titolare A.I.C.: TEVA ITALIA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano (Italia) - Codice fiscale/partita IVA 11654150157.

Codice procedura europea:

DK/H/2150/001/R/001;

DK/H/2150/001/IB/013.

Codice pratica:

FVRMC/2017/88;

C1B/2018/594.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.



Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05303

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zarontin»

Estratto determina AAM/PPA n. 594/2019 del 18 luglio 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1169.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società Essential Pharma Limited con sede legale e domicilio in 7 Egham Business Village, Crabtree Road, TW20 8RB - Egham - Surrey (Gran Bretagna),

medicinale: ZARONTIN;

confezioni:

A.I.C. n. 018930014 - «250 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 018930038 - «250 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

alla società Essential Pharma (M) LTD con sede legale e domicilio fiscale in Orange Point Building, second floor, Dun Karm Street, BKR9037 - Birkirkara (Malta).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05304

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta camerale con deliberazione n. 78 del 29 luglio 2019 ha deliberato di nominare conservatore del registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, con decorrenza 1° agosto 2019, la dott.ssa Lorella Palladino, segretario generale dell'ente e dirigente dell'area I - Registro imprese - Tutela del consumatore e ambiente.

19A05292

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 6 agosto 2019, con decorrenza della validità dal 5 settembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Clemens Mantl, Console generale della Repubblica d'Austria in Milano.

19A05296

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso pubblico per la selezione di progetti per la sperimentazione e ricerca applicata da ammettere al finanziamento secondo quanto indicato nell'asse II del programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del piano investimenti per la diffusione della banda larga - Delibera CIPE n. 61/2018, lettera c), ai sensi del decreto del 26 marzo 2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rende noto che il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione della delibera CIPE n. 61/2018, con provvedimento direttoriale DGSCERP 48651 del 5 agosto 2019 ha adottato l'avviso pubblico che ha avviato la selezione di progetti per la sperimentazione e ricerca applicata indicate nell'asse II del Programma di supporto tecnologie emergenti del piano investimenti per la diffusione della banda, da ammettere al finanziamento sulla base di una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro.

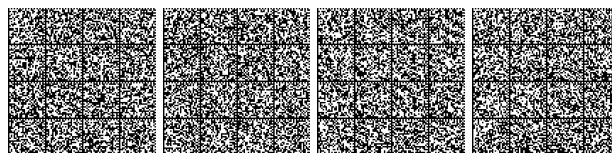
I soggetti proponenti dovranno presentare al Ministero dello sviluppo economico le proposte progettuali entro e non oltre il 4 novembre 2019 nei termini e nelle modalità indicati nell'avviso pubblico, pubblicato integralmente sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it area tematica comunicazioni.

19A05291

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-195) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 9 0 8 2 1 *

€ 1,00

